

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 marzo 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2012, n. 35.

Disposizioni per la riduzione della spesa per il funzionamento dei Gruppi consiliari e per il trattamento indennitario e previdenziale dei consiglieri regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 marzo 1986, n. 6, 21 agosto 1995, n. 33, e 8 settembre 1999, n. 28. (13R00194). Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2012, n. 49.

Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili. (13R00047). Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 50.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013. (13R00048) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 51.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013). (13R00049) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 52.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013. (13R00050) Pag. 23

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 54.

Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto". (13R00098) Pag. 29

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 55.

Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante. (13R00099). Pag. 39

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2012, n. 71.

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011). (13R00117). Pag. 43

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 72.

Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). (13R00118) Pag. 44



LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 73.

Disposizioni per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione nelle unioni di comuni.

Modifiche alla l.r. 68/2011. (13R00119). Pag. 45

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2012, n. 74.

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (13R00120). Pag. 47

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2012, n. 75.

Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione delle commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo. (13R00121) Pag. 48

REGIONE LAZIO

LEGGE STATUTARIA 4 ottobre 2012, n. 1.


Modifiche all'articolo 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio). (13R00182) Pag. 50

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2012, n. 12.

Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche. (13R00177) Pag. 50

REGOLAMENTO REGIONALE 3 agosto 2012, n. 13.

Disposizioni attuative e integrative dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998) recante norme concernenti i criteri e le modalità relative alla gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nonché ai sensi dell'articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). (13R00184) Pag. 56



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2012, n. 35.

Disposizioni per la riduzione della spesa per il funzionamento dei Gruppi consiliari e per il trattamento indennitario e previdenziale dei consiglieri regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 marzo 1986, n. 6, 21 agosto 1995, n. 33, e 8 settembre 1999, n. 28.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 54 del 31 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1986, N. 6

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1

1. L'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto*). — 1. La presente legge contiene disposizioni sulle dotazioni assegnate ai Gruppi consiliari costituiti in conformità al Regolamento interno del Consiglio e disciplina l'erogazione e le modalità di rendicontazione, controllo e pubblicità dei contributi ai Gruppi consiliari stessi.»

Art. 2.

Modificazione all'art. 4

1. Il comma 1, dell'art. 4, della l.r. 6/1986 è sostituito dal seguente:

“1. I contributi finanziari per le spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali dei Gruppi consiliari e di studio, editoria, comunicazione, aggiornamento e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché di organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività dei Gruppi stessi e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nella misura fissa mensile di euro 432 per ogni consigliere componente del Gruppo.”

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5, della l.r. 6/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Rendiconto annuale*). — 1. I capigruppo sono tenuti a redigere il rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello, articolato per categorie e per voci, definito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Ai fini della rendicontazione, i capigruppo devono allegare la documentazione di spesa e evidenziare le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

3. Il capigruppo sottoscrive il rendiconto ed è tenuto a dichiarare in calce al medesimo che le spese sostenute dal Gruppo sono conformi alla presente legge e si riferiscono alle sole funzioni e attività di cui all'art. 4, comma 1.

4. Il rendiconto annuale è depositato, a cura del capigruppo, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i Gruppi cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto relativo all'anno di cessazione del Gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione. Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle elezioni.

5. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti, l'Ufficio di Presidenza assegna al capigruppo un termine per la regolarizzazione e dispone la provvisoria sospensione del versamento dei contributi. La successiva presentazione del rendiconto nei termini assegnati rimuove la sospensione.

6. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto di fine legislatura o del rendiconto di Gruppi cessati, l'Ufficio di Presidenza assegna al capigruppo un termine per la regolarizzazione e, scaduto inutilmente il medesimo, procede al recupero dei contributi erogati nell'ultimo anno.

7. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura di ciascun Gruppo, costituiscono avanzo degli esercizi precedenti sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 5-bis

1. Dopo l'art. 5, della l.r. 6/1986, come sostituito dall'art. 3, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Controllo e pubblicità*). — 1. Il Consiglio regionale, per il tramite del Presidente del Consiglio, richiede alla sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di inserire nel proprio programma annuale di attività, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), la verifica della regolarità dei rendiconti.



2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno l'Ufficio di Presidenza trasmette alla sezione di controllo i rendiconti e la relativa documentazione.

3. Qualora la sezione di controllo segnali irregolarità, l'Ufficio di Presidenza decurta l'importo del contributo della quota riscontrata irregolare. In caso di fine legislatura o di cessazione del Gruppo, l'importo pari alla quota riscontrata irregolare è restituita e introitata nel bilancio del Consiglio regionale.

4. L'Ufficio di Presidenza provvede a dare pubblicità ai rendiconti nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.»

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. Ai contributi erogati ai Gruppi consiliari nel 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2012.

Capo II

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 21 AGOSTO 1995 N. 33, DELL' 8 SETTEMBRE 1999, N. 28

Art. 6.

Oggetto

1. Il presente Capo riduce il trattamento indennitario e modifica il sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali già disciplinato dalla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)).

Art. 7.

Modificazioni all'art. 2 della l.r. 33/1995

1. Il comma 1, dell'art. 2, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:

“1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è pari a euro 5.185 lordi.”

2. Il comma 2 è abrogato.

Art. 8.

Modificazione all'art. 3 della l.r. 33/1995

1. Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 2 è disposta una trattenuta obbligatoria pari al 3,5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), e pari all'8,80 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in ma-

teria di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)).”

Art. 9.

Modificazioni all'art. 5 della l.r. 33/1995

1. Il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, un'indennità mensile di funzione pari a:

a) per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Regione: euro 5.730 lordi;

b) per i componenti della Giunta regionale: euro 4.011 lordi;

c) per i vicepresidenti del Consiglio regionale: euro 1.719 lordi;

d) per i Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, nonché per i segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: euro 859 lordi.”

2. Il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Per l'espletamento delle funzioni prefettizie, al Presidente della Regione è attribuita un'ulteriore indennità pari a euro 520 lordi.”

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 33/1995

1. L'art. 6 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Diaria mensile*). — 1. L'ammontare della diaria, quale rimborso forfetario mensile per le spese inerenti all'esercizio del mandato spettante ai consiglieri senza distinzione di carica, è pari a euro 2.686.»

Art. 11.

Modificazione all'art. 8 della l.r. 33/1995

1. Al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 33/1995, le parole: “fuori sede” sono sostituite dalle seguenti: “al di fuori del territorio regionale”.

Art. 12.

Modificazione all'art. 13 della l.r. 33/1995

1. Il comma 1 dell'art. 13 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

“1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale. L'età è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, fino al limite di sessanta anni.”



Art. 13.

Modificazioni all'art. 5 della l.r. 28/1999

1. Il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

“1. L'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio è fissata a sessantacinque anni ed è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, fino al limite di sessanta anni.”

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 della l.r. 28/1999 sono abrogati.

Art. 14.

Modificazione all'art. 5-bis della l.r. 28/1999

1. Al comma 1 dell'art. 5-bis della l.r. 28/1999 le parole: “fatta salva la facoltà di cui all'art. 5, comma 2” sono soppresse.

Art. 15.

Modificazione all'art. 6 della l.r. 28/1999

1. Alla lettera *b*), del comma 1, dell'art. 6 della l.r. 28/1999 le parole: “stabiliti dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al doppio della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari al 24,20 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale”.

Art. 16.

Disposizioni transitorie per gli eletti nella XIII legislatura

1. Per i consiglieri regionali eletti per la prima volta nella XIII legislatura e che cessano dal mandato al termine della medesima, la misura dell'indennità di fine mandato di cui all'art. 12 della l.r. 33/1995 è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data del 31 dicembre 2012.

2. Per i consiglieri regionali eletti per la prima volta nella XIII legislatura e che sono rieletti in legislature successive, la misura dell'indennità di fine mandato di cui all'art. 12 della l.r. 33/1995 è stabilita, fermo restando il limite massimo di 10 mensilità:

a) per ogni anno di mandato esercitato nella XIII legislatura, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data del 31 dicembre 2012;

b) per ogni anno di mandato esercitato in legislature successive, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data di cessazione dal mandato.

3. Per i consiglieri regionali in carica nella XIII legislatura e già eletti nel corso di precedenti legislature, anche se rieletti in legislature successive, la misura dell'indennità di fine mandato di cui all'art. 12 della l.r. 33/1995 è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data del 31 dicembre 2012, fermo restando il limite massimo di 10 mensilità.

4. Per i consiglieri regionali in carica nella XIII legislatura, già eletti nel corso della XII legislatura per una durata inferiore alla medesima, la misura dell'indennità di fine mandato di cui all'art. 12 della l.r. 33/1995 è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato sino al termine della XIII legislatura, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data del 31 dicembre 2012; in caso di rielezione in legislature successive, la misura dell'indennità è stabilita, per ogni ulteriore anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data di cessazione dal mandato, fermo restando il limite massimo di 10 mensilità.

Art. 17.

Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica

1. Per l'anno 2013, gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali sono determinati, in deroga agli articoli 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), nella misura stabilita per l'anno 2012, ridotta di almeno il cinque per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. La riduzione di cui al comma 1 può non essere applicata:

a) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza siano stati determinati per l'anno 2012 in misura pari o inferiore al 50 per cento dell'importo massimo attribuibile in tale anno;

b) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori collocati in aspettativa non retribuita in quanto inleggibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *f*), della l.r. 4/1995, siano stati determinati per l'anno 2012 in misura pari o inferiore al 70 per cento dell'importo massimo attribuibile in tale anno.

3. La percentuale di riduzione può essere inferiore al cinque per cento nel caso in cui gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza, una volta rideterminati in riduzione, risultino inferiori al 50 per cento dell'importo massimo attribuibile per l'ipotesi di cui al comma 2, lettera *a*), e al 70 per cento per l'ipotesi di cui al comma 2, lettera *b*).

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 32 (Contenimento dei costi della democrazia. Riduzione del trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali. Modificazione della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33);

b) l'art. 9 della l.r. 33/1995.



Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 dicembre 2012

ROLLANDIN

(*Omissis*).

13R00194

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2012, n. 49.

Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 21 dicembre 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)

1. Al comma 7, dell'art. 7, della legge regionale 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "secondo quanto previsto all'art. 9, comma 4, lettera e)" sono soppresse.

2. Al comma 2, dell'art. 8, della legge regionale 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di cui all'art. 9" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della normativa nazionale vigente".

3. L'art. 9 della legge regionale 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Funzioni di controllo*). — 1. La Regione esercita il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici, anche se trasformati in fondazioni, Aziende ospedaliere universitarie integrate

con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell'Agenzia Sanitaria Regionale di cui all'art. 62. A tal fine il direttore generale trasmette alla Giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione:

a) gli atti di autonomia aziendale, di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, se trattasi di Azienda sanitaria locale o di Azienda ospedaliera;

b) il regolamento di organizzazione e funzionamento, se trattasi di IRCCS;

c) lo Statuto, se trattasi dell'Agenzia Sanitaria Regionale;

d) i piani strategici aziendali di cui all'art. 30;

e) gli atti di programmazione interaziendale, i piani attuativi annuali ed i provvedimenti conseguenti a direttive vincolanti regionali.

2. Nei successivi trenta giorni la Regione può indicare al direttore generale i contenuti dell'atto che si pongono in contrasto con gli indirizzi o la programmazione regionale. Il direttore generale adegua i propri provvedimenti a quanto indicato dalla Regione.

3. In caso di ritardo od omissione da parte del direttore generale di atti obbligatori per legge o attuativi di direttive vincolanti, la Giunta regionale può nominare, qualora sussistano ragioni di urgenza o di danno, un Commissario ad acta per l'adozione di tali provvedimenti, previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni.»

4. Dopo l'art. 9, della legge regionale 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-*bis* (*Controllo contabile*). — 1. La Regione esercita il controllo contabile sui seguenti atti contabili delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, IRCCS pubblici, anche se trasformati in fondazioni, Aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell'Agenzia Sanitaria Regionale di cui all'art. 62:

a) bilancio pluriennale di previsione;

b) bilancio preventivo economico annuale;

c) bilancio di esercizio.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere coerenti con la programmazione sanitaria e la programmazione economico-finanziaria della Regione ed essere rispondenti agli schemi e ai principi contabili previsti dalla vigente normativa nazionale.

3. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità ed i tempi di approvazione dei bilanci di cui al comma 1, in coerenza con la normativa nazionale vigente;

«Art. 9-*ter*. (*Controllo contabile sugli enti di cui all'art. 41 della l. 833/1978*). — 1. La Regione esercita il controllo sugli atti contabili degli enti di cui all'art. 41, della l. 833/1978 e successive modificazioni e integrazioni, secondo la disciplina e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.»

5. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "I seguenti atti dell'Azienda sanitaria locale" sono inserite le seguenti: "in coerenza con tempi e modalità fissati dalla normativa nazionale in materia".



6. Il comma 3, dell'art. 16, della legge regionale 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

7. La lettera *f*), del comma 1, dell'art. 63, della legge regionale 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente: «*f*) controlla, secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 9-bis, gli atti e i bilanci dell'Agenzia.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale).

1. L'art. 26, della legge regionale 10/1995 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Struttura del bilancio di esercizio*). — 1. I bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici, anche se trasformati in fondazioni, Aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell'Agenzia Sanitaria Regionale di cui all'art. 62 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono redatti in conformità alla normativa nazionale in materia.

3. Per i fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h*), della l. 421/1992 e successive modificazioni ed integrazioni nei bilanci di esercizio deve essere indicata la spesa complessiva per il personale.».

2. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 10/1995 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. I valori relativi ai costi, ai ricavi, ai proventi ed alle componenti patrimoniali delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, IRCCS pubblici, anche se trasformati in fondazioni, Aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell'Agenzia Sanitaria Regionale di cui all'art. 62 della legge regionale 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono classificati in conti.».

3. Al comma 4 dell'art. 27 della legge regionale 10/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”.

4. Gli articoli 25, 28, 29, 30 e 33 della legge regionale 10/1995 e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)

1. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “La Giunta regionale” a: “si intendono annullati.” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale può

annullare tali atti entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La Giunta potrà comunque formulare se necessario specifiche raccomandazioni.”.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)

1. L'art. 3, della legge regionale 28/1994 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Andamento della gestione finanziaria degli enti strumentali*). — 1. La Giunta regionale rappresenta annualmente al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria l'andamento della gestione finanziaria degli enti regionali, con esclusione dell'area sanitaria, mediante l'invio della documentazione contabile trasmessa alla Corte dei Conti ai fini di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e successive modificazioni e integrazioni, con lo scopo di consentire la verifica dei risultati economicofinanziari raggiunti e del grado di efficienza, economicità ed efficacia della gestione.

2. La Giunta regionale, in caso di giudizio parzialmente o totalmente negativo sulla documentazione contabile di cui al comma 1 espresso in fase di controllo, comunica al Consiglio le eventuali prescrizioni impartite all'Ente strumentale.».

2. L'art. 5, della legge regionale 28/1994 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Funzioni di controllo della Giunta regionale*). — 1. La Giunta regionale effettua la verifica sui documenti contabili degli enti regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 13, commi 3 e 4, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizione collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Giunta regionale procede, altresì, alla verifica della conformità alle leggi statali e regionali, nonché agli indirizzi e criteri dettati dal Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria, dei seguenti atti:

- a) programmi annuali e pluriennali di attività;
- b) piante organiche e disposizioni generali in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, qualora non se ne preveda l'approvazione con legge;
- c) regolamenti previsti per legge.

3. La Giunta regionale effettua il controllo sugli atti di cui al comma 1 sulla base delle certificazioni del revisore unico sulla legittimità delle poste contabili di entrata e di spesa.

4. Salvo quanto previsto dalle normative specifiche di settore, gli atti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), sono inviati entro dieci giorni alla Giunta regionale la quale li può annullare entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi. I termini sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza vengano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.



5. Le procedure previste nelle disposizioni richiamate al comma 1 si applicano, altresì, ai piani di riparto degli oneri di bonifica e delle spese consortili del Consorzio di bonifica ed irrigazione del Canale Lunense.».

Art. 5.

Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è istituito il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, nominati a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 6; con la medesima procedura vengono nominati i rispettivi membri supplenti. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.

3. Il Collegio svolge le seguenti attività:

a) esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'art. 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione.

4. Il parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

5. Il parere sulla proposta di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la

Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

7. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

8. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

9. La Giunta regionale assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.

10. Le funzioni dell'organismo sono svolte collegialmente, su iniziativa del Presidente, al quale compete la convocazione delle sedute. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; le riunioni sono valide con la presenza di tutti i componenti e le decisioni sono assunte di norma a maggioranza. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 6.

Elenco regionale dei Revisori dei conti

1. Ai fini dell'art. 5 è istituito, presso la Giunta regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Liguria.

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di Revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011.

Art. 7.

Durata della carica, compenso, cause di esclusione ed incompatibilità

1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina.

2. In caso di sostituzione in corso di mandato di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza;
- c) revoca.



4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dal registro dei Revisori legali, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del Collegio può essere revocato dalla Giunta regionale, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

6. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Il compenso annuo onnicomprensivo spettante ad ogni componente del Collegio è determinato con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di euro 16.000,00. L'ammontare del compenso è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all'impegno richiesto, alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilità.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l'indennità è proporzionalmente ridotta.

9. Non possono essere nominati componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.

10. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

11. I componenti del Collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria)

1. Al comma 2 dell'art. 55 della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".

2. Al comma 3 dell'art. 55 della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2012:

prelevamento di quota di euro 48.000,00 dall'U.P.B. 18.105 "Fondi di riserva";

iscrizione di euro 48.000,00 all'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo n. 118/2011, le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 28/1994 e successive modificazioni e integrazioni si applicano per quanto compatibili con quanto disposto dall'art. 13, della legge regionale 10/2008, come modificato dall'art. 3 della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'art. 6 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la nomina dei componenti del Collegio avviene entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'elenco.

3. La Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, adotta il provvedimento di cui all'art. 9-ter, comma 1, introdotto dall'art. 1 della presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 dicembre 2012

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00047



LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 50.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 27 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni).

1. Al comma 2, dell'art. 22, della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "a euro 750.000,00 sono" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie stabilite dalla normativa statale possono essere".

2. Dopo il comma 2, dell'art. 22, della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per gli appalti di lavori in relazione ai quali la normativa statale consente di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 1, invia la lettera di invito agli operatori economici inseriti in un elenco aperto di esecutori di lavori, formato sulla base di un avviso pubblico approvato con provvedimento del dirigente competente in materia di gare e contratti, recante le modalità e i criteri per l'inserimento in detto elenco. Tale avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, nel profilo di committente, nel sito informatico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 31/2007 e, per estratto, in almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale;

2-ter. L'elenco di cui al comma 2-bis è aggiornato almeno semestralmente con le modalità previste dal provvedimento di cui al medesimo comma ed almeno annualmente a seguito di un avviso approvato dal dirigente competente in materia di gare e contratti, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria e nel profilo di committente.»

3. Dopo il comma 1, dell'art. 24, della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Tramite il servizio di economato si provvede al pagamento delle imposte, tasse, diritti e spese connesse

a procedimenti giurisdizionali (imposta di registro, spese campione civile e penale, diritti di notifica e per esecuzioni mobiliari e immobiliari).»

4. Dopo l'art. 24, della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi e di esecutori di lavori). — 1. Gli elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi e di esecutori di lavori formati, rispettivamente, ai sensi del regolamento regionale di cui all'art. 3, comma 1, e del regolamento regionale per il servizio di economato di cui all'art. 24, possono essere utilizzati da altre stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale.»

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio).

1. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "deve essere obbligatoriamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere".

2. Dopo il comma 7 dell'art. 39 della legge regionale n. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«7-bis. In casi di particolare necessità ed urgenza, la Giunta regionale può approvare le integrazioni o modificazioni al Piano di cui al comma 1, predisposte sulla base dei criteri e con le modalità stabilite dal presente articolo.»

3. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "enti strumentali", sono inserite le seguenti: "nonché delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di F.I.L.S.E. e delle sue società controllate, in qualità di mandatarie di Regione o di altri enti pubblici».

Art. 3.


Interpretazione autentica delle disposizioni della legge regionale n. 2/2012

1. Gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della legge regionale n. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono volti a disciplinare unicamente i beni del demanio e del patrimonio della Regione Liguria, in proprietà della stessa a titolo originario o derivato, a seguito della conclusione dei processi di trasferimento delineati dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici)

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27/2002 le parole: "Fino alla costituzione di un apposito Albo regionale," sono soppresse.



2. Dopo l'art. 3 della legge regionale 27/2002 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Legittimazione e reintegro*). — 1. La legittimazione di occupazioni o il diniego alla legittimazione e conseguente reintegrazione dei beni d'uso civico sono resi definitivi con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per i procedimenti di cui al comma 1, le spese per perizie sono anticipate e poste a carico della parte interessata che ha presentato la richiesta di legittimazione.».

Art. 5.

Collocamento a riposo dei dipendenti

1. I dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale sono collocati a riposo al raggiungimento dei requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa statale vigente, per il conseguimento della pensione di vecchiaia o, se precedente, al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata, se conseguito o superato il requisito dell'età anagrafica del sessantacinquesimo anno previsto dalla legge regionale 18 giugno 1997, n. 23 (Norme sul collocamento a riposo dei dipendenti regionali).

2. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1, i dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale che entro il 31 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono collocati a riposo al compimento del requisito del sessantacinquesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro prosegue fino all'ultimo giorno del mese di acquisizione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e la risoluzione del rapporto di lavoro ha effetto dal primo giorno del mese successivo.

4. La scadenza dei contratti di Segretario generale e di Direttore generale previsti dall'art. 24 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, stipulati con soggetti che hanno conseguito i requisiti di cui ai commi 1 e 2 o che li conseguiranno entro i termini di scadenza del contratto stesso, non può essere successiva al 31 dicembre dell'anno di fine legislatura o, se precedente, all'ultimo giorno del mese di compimento del settantesimo anno di età.

Art. 6.

Trattenimento in servizio

1. L'Amministrazione ha la facoltà di accettare, per motivate esigenze organizzative, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, domande di trattenimento in servizio dei dipendenti o dirigenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, sino ad un massimo di due anni dal termine indicato al comma 3 del medesimo articolo, purché non oltre l'ultimo giorno del mese di compimento del settantesimo anno di età.

Art. 7.

Dichiarazione al momento dell'assunzione

1. Al momento dell'assunzione i dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale devono dichiarare per iscritto all'Amministrazione tutti i rapporti di lavoro prestati antecedentemente, il servizio militare e i periodi riscattati ai fini della pensione o valutabili a seguito di contribuzione previdenziale volontaria.

Art. 8.

Interpretazione autentica dell'art. 25-bis, della legge regionale n. 59/2009

1. La disposizione di cui all'art. 25-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni si interpreta nel senso che sono comunque fatti salvi i casi di impedimento del Direttore generale per i quali il Segretario generale può proporre che l'interim sia affidato ad altro dirigente e quelli di applicazione dell'istituto delle mansioni dirigenziali per cui continua ad applicarsi l'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici

1. La Regione, nel perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, può avvalersi, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento di attività di interesse comune, degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, anche ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione, ove sono definite, in particolare, l'entità del ristoro dovuto all'ente avvalso, a fronte delle spese effettivamente sostenute dallo stesso, e la condivisione di compiti e responsabilità inerenti alla funzione di servizio pubblico comune alle amministrazioni che si intende assolvere.

Art. 10.

Ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2013

1. Al fine di garantire continuità al servizio di trasporto pubblico locale su gomma le province ed il Comune di Genova prorogano e gestiscono i contratti di servizio nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio regionale per l'esercizio 2013, fino al subentro del nuovo affidatario del servizio.



2. Per l'anno 2013 le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite tra i bacini di traffico secondo le quote percentuali di seguito indicate:

- a) Bacino I: 8,82758 per cento;
- b) Bacino S: 10,84735 per cento;
- c) Bacino GU: 54,59086 per cento;
- d) Bacino TG: 13,63388 per cento;
- e) Bacino L: 12,10033 per cento.

3. Gli enti titolari dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma trasmettono alla Regione Liguria:

a) i dati risultanti dalle campagne annuali di rilevazione, nel periodo invernale ed in quello estivo, relative alla frequentazione dei servizi offerti;

b) i dati quantitativi ed economici risultanti dal monitoraggio dei servizi resi;

c) una relazione annuale inerente al rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, conseguito in media sul bacino di traffico da parte dell'azienda.

4. Il mancato adempimento a quanto previsto al comma 3 comporta, per ciascuno, la riduzione nella misura del 10 per cento delle risorse assegnate al bacino di traffico.

Art. 11.

Determinazione dei servizi minimi per l'anno 2013

1. I servizi minimi garantiscono:

a) i collegamenti fra le stazioni ferroviarie e le aree che su di esse gravitano, al fine di assicurare servizi di adduzione al servizio ferroviario secondo la programmazione dello stesso;

b) i collegamenti fra l'aeroporto di Genova ed il centro della città al fine di conseguire la connessione con il trasporto ferroviario e su gomma.

2. I servizi minimi in ambito urbano garantiscono i collegamenti:

a) con le scuole nelle fasce orarie del pendolarismo scolastico;

b) con i centri sanitari pubblici nella fascia antimeridiana e negli orari di visita;

c) con i principali uffici pubblici nelle fasce orarie del pendolarismo lavorativo;

d) con gli impianti sportivi e ricreativi, nonché con gli enti culturali principali, in caso di eventi di particolare interesse regionale.

3. La distanza tra due fermate in ambito urbano è fissata intorno a 500 metri.

4. I servizi minimi in ambito extraurbano garantiscono una coppia di corse di collegamento per i centri o per gli ambiti abitati con una popolazione almeno di 50 abitanti.

5. Nelle zone a domanda debole le corse di cui al comma 4 possono essere effettuate con modalità alternative di trasporto.

6. La distanza tra la fermata più vicina al centro abitato ed il centro stesso è individuata intorno a 500 metri.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 (Proroga del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999).

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 1, della legge regionale n. 13/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

2. Alla lettera c), del comma 1, dell'art. 1, della legge regionale n. 13/2004, come modificata dall'art. 1 della l.r. 33/2008, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

Art. 13.

Modifica alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Interventi in materia di usura e sovraindebitamento)

1. Al comma 1, dell'art. 5, della legge regionale n. 6/2010 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "bilancio" è sostituita dalle seguenti: "Politiche sociali".

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)

1. Al comma 3, dell'art. 4, della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni le parole: "che fanno riferimento alle spese sostenute dalle APT per il personale degli IAT gestiti direttamente dai medesimi enti nel corso dell'esercizio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "compatibilmente con le disponibilità di bilancio" e le parole: "tenendo conto dei finanziamenti regionali assegnati alle APT nel 2006 per le stesse finalità di cui al presente comma" sono soppresse.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'art. 4, della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«c-bis) il rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 24 gennaio 1996.»

2. La lettera a), del comma 1, dell'art. 4, della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.



Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

1. L'art. 37, della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Garanzie finanziarie). — 1. Sono sottoposti a garanzie finanziarie gli impianti e le attività di gestione di rifiuti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli impianti di auto smaltimento e recupero dei rifiuti, soggetti alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 del medesimo decreto legislativo.

2. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione e la quantificazione della garanzia prevedendone riduzioni relativamente agli impianti per i quali sono attivate procedure di certificazione ambientale. Le riduzioni operano a certificazione avvenuta.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è assunto facendo riferimento ai costi di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino dell'area, ai costi per la gestione di postchiusura dell'impianto, nonché al danno derivante per gli enti locali dall'interruzione delle attività nel caso in cui l'impianto sia destinato allo smaltimento o al recupero di rifiuti solidi urbani.»

2. Dopo la lettera *h*), del comma 5, dell'art. 82, della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) la definizione, con regolamento, in attuazione dell'art. 99, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, di norme e misure finalizzate a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate nel rispetto dei principi della legislazione statale.»

3. Alla lettera *g*), del comma 1, dell'art. 91, della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “nonché” fino a: “beni” sono sostituite dalle seguenti: “nonché la definizione, con provvedimento della Giunta regionale, dei canoni relativi per l'utilizzazione di tali beni, compresi i casi di riduzione e di esenzione dal pagamento degli stessi”.

4. La lettera *n*), del comma 1, dell'art. 92, della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*n*) il parere sulla declassificazione di zone del demanio idrico dello Stato ai sensi dell'art. 829 del Codice civile e di delimitazione nel caso di sponde variabili od incerte ai sensi dell'art. 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modificazioni e integrazioni, in conformità alle previsioni del piano di bacino».

5. Alla lettera *p*) del comma 1 dell'art. 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “previo parere” a: “grandi derivazioni d'acqua di competenza statale” sono soppresse.

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina ed attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio).

1. L'art. 20 della legge regionale 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo). — 1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di Terzo Settore, è istituito l'Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo suddiviso in Sezione regionale e Sezione provinciale.

2. Le organizzazioni iscritte nell'Elenco di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile ed antincendio boschivo.

3. La Giunta regionale disciplina, con regolamento, la gestione dell'Elenco, fissando, in particolare, i requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per l'iscrizione allo stesso.

4. La Giunta regionale definisce criteri per l'impiego del volontariato in eventi di protezione civile e di antincendio boschivo ed indirizzi per la formazione del volontariato anche per gli aspetti relativi alla sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2001, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.

5. La Regione utilizza i dati personali e sensibili dei volontari esclusivamente ai fini della loro formazione ed impiego nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia.

6. Resta fermo il regime di benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia di volontariato.»

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).

1. All'inizio del Capo I del Titolo III della legge regionale 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente articolo:

«Art. 26-bis (Controlli in campo ambientale). — 1. La Regione, in attuazione del disposto dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e nel rispetto delle linee guida ministeriali di cui al medesimo comma 5, definisce i programmi dei controlli in campo ambientale ispirandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;



b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni, in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni;

f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF *MLA*).

2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, ARPAL sottopone al controllo previsto dalla normativa in materia di autocertificazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni e integrazioni, le imprese in possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 14000 o registrate Emas, qualora le stesse trasmettano autocertificazioni annuali, che attestino la validità della certificazione ambientale nonché gli opportuni riscontri circa gli autocontrolli effettuati a norma dei relativi sistemi di gestione ambientale, con particolare riferimento al superamento degli eventuali controlli periodici previsti dalle autorizzazioni.»

2.1 L'art. 27 della l.r. n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Programma regionale triennale ed annuale dei controlli e dei monitoraggi ambientali*). — 1. Ai fini della programmazione annuale delle attività di ARPAL, la Giunta regionale approva, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, il programma triennale che individua obiettivi ed attività prioritarie volti al mantenimento di adeguati livelli di tutela ambientale nei diversi settori di intervento in attuazione delle scelte effettuate nei piani e programmi di settore.

2. Il programma triennale definisce:

a) l'attività di controllo e di monitoraggio con l'indicazione della localizzazione delle reti per i controlli, nonché delle quantità minime dei controlli e delle ispezioni da effettuarsi sul territorio;

b) i controlli periodici cui sottoporre gli impianti e le attività soggette ad autorizzazioni ambientali;

c) i monitoraggi da effettuare sul territorio nei vari comparti ambientali;

d) le reti di rilevamento e di monitoraggio.

3. Il programma annuale dei controlli predisposto dal direttore generale di ARPAL, in conformità alla programmazione di cui al comma 1, costituisce piano operativo di tutte le attività di competenza di ARPAL ed individua i costi e le fonti di finanziamento in modo da rendere trasparente la definizione degli oneri economici conseguenti alle attività da svolgere.

4. Il programma annuale è trasmesso da ARPAL, entro il 30 novembre, alla Giunta regionale che ne verifica la conformità con la programmazione triennale entro i successivi trenta giorni; qualora non vi sia conformità la Giunta può richiedere al direttore generale di ARPAL di apportare modifiche e integrazioni.

5. Gli oneri relativi ai controlli ed agli accertamenti tecnici finalizzati all'emanazione di provvedimenti autorizzativi in campo ambientale, di procedure di valutazione di impatto ambientale e di bonifiche ed i monitoraggi relativi a procedure di VIA, VAS e IPPC, nonché gli oneri dei controlli periodici degli impianti indicati nei programmi di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti richiedenti titolari degli impianti.

6. Qualora su richiesta degli enti locali o di privati vengano effettuati controlli ulteriori rispetto a quelli definiti nei programmi di cui al comma 1, i relativi costi sono posti a carico:

a) dei titolari o gestori degli impianti o delle attività nel caso in cui vengano accertate irregolarità o superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale. Sono, altresì, a carico dei medesimi soggetti i costi relativi agli eventuali controlli e monitoraggi decisi dalla Pubblica Autorità a seguito dell'accertamento di irregolarità nella conduzione o gestione degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi;

b) degli enti locali qualora siano controlli specifici aggiuntivi rispetto alle scelte dei programmi regionali, con l'esclusione delle situazioni di emergenza ambientale verificate dalla Regione limitatamente ai comuni non costieri con meno di 15.000 abitanti;


c) dei privati richiedenti qualora sia rilevata l'infondatezza e la reiterazione delle richieste.

7. Le attività di cui al presente articolo sono a carico delle risorse di cui all'art. 26.»

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di valorizzazione della biodiversità).

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 28/2009 è aggiunta la seguente: “n-bis) la gestione dei siti individuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.”.



2. Al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 28/2009, la parola: "nulli" è sostituita dalle seguenti: "annullabili per violazione di legge".

3. All'allegato E, della l.r. n. 28/2009, dopo le parole: "IT1322304 Rocca dell'Adelasia", le parole: "Provincia di Savona" sono sostituite dalle seguenti: "Comune di Cairo Montenotte".

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari).

1. All'inizio del Titolo II, della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-bis (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento in materia di costruzioni in zona sismica). — 1. La Giunta regionale al fine di garantire uno svolgimento più efficace delle funzioni in materia sismica delegate alle province ai sensi dell'art. 8 della presente legge individua:

a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;

b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo;

c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge.»

2. L'articolo 6 della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Denuncia dei lavori e deposito dei progetti).

— 1. L'avvio e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione sono subordinati al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia ovvero lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'art. 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modificazioni e integrazioni).

2. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato dalla dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati anche in via telematica allo Sportello unico per l'edilizia o allo SUAP, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito e lo trasmette alla Provincia per gli adempimenti di competenza.»

3. Dopo l'art. 6, della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Autorizzazione sismica). — 1. Nei comuni individuati ai sensi dell'art. 83, commi 2 e 3, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'Allegato 1 alla presente legge, la Provincia rilascia la preventiva autorizzazione sismica, di cui all'art. 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'avvio dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, agli interventi sul patrimonio edilizio, esistente individuati nel provvedimento di cui all'art. 5-bis, nonché alle sopraelevazioni di cui all'art. 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica nei comuni classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione, dei seguenti interventi:

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'art. 61 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

3. L'autorizzazione sismica ha validità per quattro anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'art. 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, nonché dell'asseverazione è valida su richiesta dell'interessato anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.»



4. L'art. 7, della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Certificato di rispondenza*). — 1. Per i lavori soggetti ad autorizzazione sismica il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'art. 62 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Negli interventi in cui non sia richiesto il certificato di collaudo la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la Provincia competente.»

5. Dopo l'art. 7 della legge regionale 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Vigilanza e controllo*). — 1. La Provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, esercita il controllo sui progetti presentati ai sensi dell'art. 6 e con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'art. 5-bis.

2. La Provincia nel caso di deposito dei progetti nei comuni non compresi nell'Allegato 1 alla presente legge esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'art. 5-bis.

3. La Provincia esercita il controllo ispettivo in corso d'opera con metodo a campione.»

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2011)

1. Al comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 23/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “non oltre il 30 giugno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2013”.

2. Al comma 2, dell'art. 5, della legge regionale 23/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla data del 30 giugno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2013”.

3. Alla lettera b), del comma 2, dell'art. 5, della legge regionale 23/2010 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola “Provincia” sono aggiunte le seguenti: “che ne verifica la sostenibilità economica e finanziaria».

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva)

1. Il comma 1, dell'art. 25, della legge regionale 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono delegate alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, ad eccezione di quelle in materia di utilizzo dei materiali

esplosivi di cui al Titolo VIII del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni e agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni e integrazioni, che restano di competenza della Regione. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell'art. 5 del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni. La Regione, nel rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto delegato, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento degli organi di vigilanza, ai fini di un'applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale.»

2. Al comma 9, dell'art. 28, della legge regionale 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2013”.


Art. 23.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)

1. Al comma 1 dell'art. 65 della legge regionale 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “attività di direzione tecnico-sanitaria” sono inserite le seguenti: “o amministrativa”.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 65 della legge regionale 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'incarico di direttore dell'Agenzia può essere conferito anche a dirigente regionale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, il quale mantiene il proprio incarico di direzione di struttura o professional, conferito ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la differenza tra il trattamento economico stabilito dalla Giunta regionale per il direttore generale dell'Agenzia e quello spettante al dirigente regionale viene corrisposta dall'Agenzia all'Amministrazione regionale, a integrazione del fondo per la retribuzione accessoria della dirigenza, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, e il dirigente beneficia del livello massimo della retribuzione di posizione prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, al dirigente regionale viene ripristinato il trattamento economico precedentemente spettante;



1-ter. La retribuzione del direttore dell'Agenzia non può superare comunque quella spettante ai direttori amministrativo e sanitario delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.»

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1981 n. 23 (Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria).

1. L'art. 24, della legge regionale 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Commissione tecnica permanente per i gas tossici). — 1. La Commissione tecnica permanente per i gas tossici, di cui all'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici) e successive modificazioni ed integrazione è costituita presso la A.S.L. 3 Genovese e opera per l'intero territorio regionale.

2. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente normativa, alla Commissione di cui al comma 1 è attribuita la funzione di rilascio agli operatori del certificato di idoneità e della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici, nonché di revisione, revoca e sospensione della patente medesima. Alla predetta Commissione compete altresì l'istituzione e la tenuta del registro delle persone abilitate all'impiego dei gas tossici per tutto il territorio regionale.

3. La Commissione di cui al presente articolo è composta da:

- a) il Direttore Sanitario dell'A.S.L. 3 Genovese, con funzione di Presidente;
- b) il Questore di Genova o suo delegato;
- c) il Comandante dei Vigili del fuoco di Genova (o regionale) o suo delegato;
- d) il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. 3 Genovese o suo delegato;
- e) un chimico dell'A.S.L. 3 Genovese.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'A.S.L. 3 Genovese, nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.»

2. L'art. 24-bis, della legge regionale 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

Art. 25.

Interpretazione autentica dell'art. 92 della legge regionale n. 18/1999

1. La lettera p), del comma 1, dell'art. 92, della legge regionale 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi riferita anche agli adempimenti previsti dall'art. 114, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, anche se lo sbarramento è a servizio di grandi derivazioni di acqua pubblica di competenza regionale.

Art. 26.

Disposizioni transitorie e finali

1. La valutazione di incidenza è obbligatoria nel caso di opere di ripristino, di cui all'art. 109, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, soggetti a mera comunicazione all'autorità competente.

2. Nelle more della definizione del provvedimento di cui all'art. 5-bis della legge regionale n. 29/1983 come inserito dalla presente legge, nonché dei provvedimenti applicativi di cui al Titolo II della medesima legge, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi i provvedimenti in materia già assunti dalla Giunta regionale.

3. Per quanto non diversamente disposto dal Titolo II della suddetta legge regionale n. 29/1983 come modificato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

4. Le misure di salvaguardia approvate con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria 17 novembre 2009, n. 29 (Misure di salvaguardia relativamente alla difesa delle coste e degli abitati costieri dall'erosione marina. Art. 41, comma 1-bis, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni) conservano efficacia fino al 31 dicembre 2015.

Art. 27.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 dicembre 2012

BURLANDO

(Omissis).

13R00048



LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 51.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 27 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Indebitamento

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è fissato per l'anno 2013 in 179 milioni di euro.

Art. 2.

Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012) e successive modificazioni e integrazioni.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata per l'anno 2013 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 39/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Vincolo di destinazione

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2013-2015, per l'anno 2013 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

Art. 4.

Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

Art. 5.

Programma investimenti in sanità

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2013 in euro 155.604.255,55.

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

Art. 6.

Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2013 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.


2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari; b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 19 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;



e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di proprio patrimonio in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I direttori degli enti di cui al comma 6 che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti a titolo non oneroso.

Art. 7.

Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.

4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Art. 8.

Spesa per sponsorizzazioni

1. La Regione, per l'anno 2013, non effettua spese per sponsorizzazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

Art. 9.

Riduzione della spesa per trasferte

1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 recante «Patto per la salute 2010 - 2012».


3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

Art. 10.

Riduzione della spesa per formazione

1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.



3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'ARPAL per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.

Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2013, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

2. Nel corso dell'anno 2013 la Regione e gli enti del settore regionale allargato non possono acquistare autovetture, né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.

3. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere derogato per effetto dei contratti pluriennali già in essere al momento dell'entrata in vigore della legge 135/2012.

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.

5. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi utilizzati dagli enti del comparto sanità e dall'ARPAL per attività sanitaria o sociosanitaria, di controllo ed ispettiva.

Art. 12.

Riduzione delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi

1. Il complesso della spesa per l'acquisto di mobili ed arredi per l'anno 2013 non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

Art. 13.

Razionalizzazione degli spazi ad uso della Giunta regionale

1. Al fine di razionalizzare gli spazi adibiti ad uso ufficio secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un piano di razionalizzazione degli spazi, che definisce le super-

fici per adetto, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, nonché delle risorse umane impiegate e delle tipologie di attività effettuate.

2. La superficie per adetto di cui al comma 1 è determinata avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 3, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012.

3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione procede ad una razionalizzazione delle locazioni passive.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

Art. 14.

Razionalizzazione degli spazi adibiti ad uso del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria

1. Al fine di razionalizzare gli spazi adibiti ad uso ufficio secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012, l'Ufficio di Presidenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un piano di razionalizzazione degli spazi che definisce le superfici per adetto, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture dipendenti dal Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria, nonché delle risorse umane e delle tipologie di attività effettuate.

2. La superficie per adetto di cui al comma 1 è determinata avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 3, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012.

Art. 15.

Riduzione della spesa per locazioni passive

1. Alle locazioni passive della Regione si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012.

2. Nel caso di rinnovo di contratti aventi scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una riduzione pari almeno a quella prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio è determinato, per l'anno 2013, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59/1997) e successive modificazioni e integrazioni.

4. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 3 non si applica alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo n. 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni.



5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione, considerando la F.I.L.S.E. S.p.A. e le sue controllate come sistema ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16.

Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12. Con il medesimo provvedimento viene determinato il limite di spesa di cui all'art. 15, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento dei valori medi degli immobili fornito dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Gli organi di vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmettono alla Regione.

Art. 17.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale).

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2011 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «per l'anno 2012» sono inserite le seguenti: «e l'anno 2013».

Art. 18.

Norme in materia di gestione e razionalizzazione del patrimonio regionale

1. Al fine di ridurre e razionalizzare la spesa regionale è istituito un fondo da alimentare con gli introiti della vendita del patrimonio immobiliare regionale non impiegato in via diretta per lo svolgimento di attività istituzionali ovvero per il quale sia prevista la destinazione ad altro utilizzo, le cui risorse sono finalizzate al finanziamento di investimenti immobiliari connessi all'attività istituzionale della Regione.

2. La Regione può alienare all'Azienda Territoriale per l'Edilizia (ARTE) della provincia di Genova i beni immobili di cui al comma 1 con le modalità previste dall'art. 22, commi 4, 5, 5-bis, 6 e 7 della legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai trasferimenti ed ai conferimenti di beni immobili effettuati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di privatizzazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. In deroga a quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale del 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni, gli atti di compravendita stipulati per effetto del presente articolo nei quali è parte la Regione possono essere ricevuti da un notaio.

Art. 19.

Disposizioni relative alle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 22/2010.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore dell'ARTE di Genova nella misura massima dell'80 per cento del corrispettivo stabilito nell'atto di cessione dei beni immobili oggetto delle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui all'art. 22 della legge regionale n. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 22, comma 5-bis, della legge regionale n. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore dell'ARTE di Genova nella misura massima dell'80 per cento dell'importo di cui al citato comma 5-bis.

Art. 20.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale n. 37/2011

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Le fattispecie di esclusione trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.».

Art. 21.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003).

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente: «Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante».

2. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 1, commi 455, 456 e 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizio-



ni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni, stipula le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni, alle quali aderiscono i soggetti costituenti il settore regionale allargato, così come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)), gli enti strumentali e le società in house della Regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette società, di beni e servizi di interesse comune, salvo quanto previsto dal comma 1 octies.».

3. Il comma 1-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, le autorità portuali di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni e integrazioni e le aziende pubbliche di servizi alla persona aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle convenzioni di cui al comma 1».

4. Alla fine del comma 1-quater dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente periodo: «La Giunta regionale, unitamente all'elenco dei contratti di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni), approva il programma annuale di razionalizzazione della spesa, concernente beni e servizi comuni, inclusi l'energia elettrica ed il gas. A tale programma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni.».

5. Al comma 1 quinquies dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ed espleta le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi, stipula le convenzioni di cui al comma 1 con gli operatori economici risultati aggiudicatari, alle quali possono aderire anche le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale.» sono sostituite dalle seguenti: «Le centrali di committenza di cui ai commi 1-octies e 1-nonies costituiscono articolazioni funzionali della SUA e si raccordano con la Regione, quale SUA, con particolare riguardo alla predisposizione del loro programma di razionalizzazione della spesa ed alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG). La SUA, in relazione alle gare per lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992,

n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), è articolata su base provinciale e si avvale delle competenti strutture esistenti presso le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia, sulla base di apposita convenzione tra la Regione, quale SUA, e le medesime Aziende.».

6. Al comma 1-sexies dell'art. 6 della legge regionale 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «su richiesta degli enti locali aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale sulla base di apposite convenzioni tra i suddetti enti locali e la Regione medesima» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e delle autorità portuali di cui all'art. 6 della legge 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale, nonché all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario di interesse dei predetti enti o di uno solo di essi sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale SUA, e le associazioni di enti locali. La Regione, quale SUA, procede all'espletamento delle gare per lavori a favore degli enti di cui al comma 1, di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, con esclusione delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e salvo quanto previsto dal comma 1-nonies, sulla base di apposita convenzione tra i predetti enti e la Regione medesima.».

7. Il comma 1-octies dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«1-octies. L'acquisizione di beni e servizi sanitari per conto delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e di beni e servizi informatici per gli enti aderenti al Sistema Informativo Regionale Integrato è effettuata in via esclusiva dalle centrali di committenza di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinate, rispettivamente, dalla legge regionale del 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge regionale del 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informatico Regionale Integrato per lo sviluppo delle società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, che stipulano le convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni. All'acquisizione di energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, provvede il Consorzio Energia Liguria, centrale di committenza di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che assicura la necessaria assistenza ai propri consorziati nella fase di esecuzione del contratto; le società in house regionali possono aderire ai contratti se a condizioni più favorevoli.».



8. Dopo il comma 10cties dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«1-*nonies*. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi, per l'affidamento della progettazione e per l'espletamento di gare di lavori, della società di cui all'art. 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), quale centrale di committenza di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

1-*decies*. Per le procedure di gara di cui al presente articolo, concernenti contratti di valore pari o superiore alla soglia di cui all'art. 29, comma 2, della legge regionale 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è facoltà del dirigente competente in materia di gare e contratti sottoporre il relativo procedimento contrattuale al parere preventivo del Comitato regionale per gli appalti di cui all'art. 29 della medesima legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

1-*undecies*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché dell'ottimale organizzazione della SUA, il Segretario generale della Giunta regionale impartisce le ulteriori disposizioni concernenti le modalità di funzionamento della SUA, incluse le interazioni con le Prefetture liguri.»

Art. 22.

Modalità di riscossione di tributi regionali

1. Al fine di semplificare e rendere più agevole il pagamento dei tributi di spettanza regionale, anche giovandosi dell'evoluzione degli strumenti elettronici e telematici, oltre ai sistemi di pagamento previsti dalle singole disposizioni normative, la Giunta regionale può, con proprio atto, prevedere ulteriori modalità per consentire l'assolvimento degli oneri tributari.

2. Anche ai fini di cui al comma 1, la riscossione ordinaria delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa in vigore, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Giunta regionale approva, con proprio atto, lo schema di convenzione per la disciplina del sistema di riscossione di cui al comma 2, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del sistema, all'accesso agli archivi, al riversamento delle somme riscosse, nonché ai costi a carico dell'utente.

4. I soggetti di cui al comma 2 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione, in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.

Art. 23.

Disposizioni in materia di crediti di modesta entità per tributi regionali

1. Per i crediti relativi ai tributi regionali maturati sino al 31 dicembre 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

3. Al fine di evitare comportamenti elusivi della pretesa tributaria, la disposizione di cui al comma 1 parimenti non si applica ogniquale volta l'ammontare dovuto, pur non superando la soglia di cui al medesimo comma 1, è il risultato del mancato pagamento dell'intero tributo dovuto.

Art. 24.

Tributi propri

1. I tributi, previsti dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, sono tributi propri regionali e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti, sino a quando non interverranno le normative regionali di disciplina specifica del singolo tributo.

Art. 25.

Variatione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

1. Per l'anno d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 27.000,00, è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.



2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 27.000,00, per l'anno d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per l'anno d'imposta 2012 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso fra euro 27.000,01 ed euro 27.137,38, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 27.137,38 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF).

4. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 24.500.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale del 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012) sulle somme stanziati all'U.P.B. 9.108 «Finanziamento ripiano disavanzi» dello stato di previsione della spesa.

Art. 26.

Modifica alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 (Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell'Agenzia Sanitaria Regionale). Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) ed alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

1. Al comma 9 dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2012, le parole: «, entro il termine massimo del 31 dicembre 2013,» sono soppresse.

Art. 27.

Fondo per l'edilizia - Social housing Riqualficazione urbana

1. Al fine di finanziare interventi di edilizia sociale e di riqualficazione urbana è costituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. un Fondo per l'edilizia - Social housing e Riqualficazione urbana.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato con le risorse derivanti dal bilancio regionale e dai finanziamenti statali e comunitari per Programmi di Social housing, di Riqualficazione urbana e dei centri minori dell'entroterra, ovvero per interventi con significativa presenza di Edilizia sociale.

Il fondo in fase di prima attuazione è alimentato dai fondi già istituiti presso F.I.L.S.E. con analoga estinazione.

3. Il fondo di cui al comma 1 consente l'utilizzo delle eventuali economie dei Programmi di cui al comma 2 in corso destinandole in via prioritaria alla copertura del completamento delle graduatorie dei Programmi stessi.

Art. 28.

Fondi speciali

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 27 della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2013, restano determinati nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Art. 29.

Copertura finanziaria

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

Art. 30.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Genova, 21 dicembre 2012

BURLANDO

(Omissis).

13R00049



LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 52.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 25 del 27 dicembre 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. È approvato lo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2013 annesso alla presente legge in euro 9.606.372.589,73 in termini di competenza e in euro 13.217.125.774,76 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi vigenti, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle entrate derivanti da tributi propri e da compartecipazioni a tributi erariali, da contributi, da assegnazioni dello Stato, nonché di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 2013.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. È approvato lo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2013 annesso alla presente legge in euro 9.606.372.589,73 in termini di competenza e in euro 13.217.125.774,76 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa annessi alla presente legge, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.


Finanziamento leggi regionali di spesa

1. Le spese supportate da leggi regionali che rinviano alla legge di bilancio la quantificazione del finanziamento annuale trovano copertura per l'anno 2013 negli stanziamenti iscritti in termini di competenza alle seguenti unità previsionali di base:


U.P.B. 1.102	Spesa per l'attività di governo	l.r. 23/2001 l.r. 3/2004 l.r. 9/2004 l.r. 28/2004 l.r. 29/2004 l.r. 12/2007 l.r. 31/2008
U.P.B. 1.104	Rapporti con gli Enti Locali	l.r. 7/2011
U.P.B. 1.105	Spese per la solidarietà nazionale e internazionale	l.r. 27/1993 l.r. 28/1998
U.P.B. 2.113	Finanziamento piano di sviluppo rurale	l.r. 42/2007




U.P.B. 3.101	Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale	l.r. 36/1997 l.r. 13/1999 l.r. 13/2008
U.P.B. 3.104	Gestione dei parchi e delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria	l.r. 12/1995 l.r. 65/2009
U.P.B. 3.201	Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale	l.r. 42/1988 l.r. 5/2004
U.P.B. 3.204	Investimenti nei parchi e nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria	l.r. 12/1995 l.r. 65/2009
U.P.B. 4.101	Interventi e studi in materia di tutela ambientale	l.r. 18/1999 l.r. 20/2006
U.P.B. 4.113	Pianificazione di bacino	l.r. 18/1999
U.P.B. 4.116	Energia	l.r. 18/1999 l.r. 22/2007
U.P.B. 4.118	Interventi a tutela del patrimonio forestale	l.r. 4/1999
U.P.B. 4.119	Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico	l.r. 29/1994
U.P.B. 4.211	Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico	l.r. 18/1999 l.r. 20/2006 l.r. 39/2008
U.P.B. 4.213	Pianificazione di bacino	l.r. 9/1993 l.r. 18/1999
U.P.B. 5.201	Investimenti per la viabilità	l.r. 30/2009
U.P.B. 6.101	Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale	l.r. 31/1998 l.r. 40/2006
U.P.B. 6.190	Spese connesse alla mobilità e trasporti	l.r. 31/1998
U.P.B. 6.201	Investimenti per il trasporto pubblico locale	l.r. 31/1998 l.r. 25/2007
U.P.B. 6.207	Investimenti per la realizzazione di parcheggi	l.r. 25/2008
U.P.B. 7.107	Edilizia pubblica e sociale	l.r. 9/1998
U.P.B. 8.102	Attività di Protezione Civile di Previsione e di Prevenzione	l.r. 9/2000 l.r. 20/2006 l.r. 16/2009
U.P.B. 8.105	Spese per l'estinzione degli incendi boschivi	l.r. 9/2000 l.r. 16/2009
U.P.B. 8.203	Attività di protezione civile nella gestione dell'emergenza	l.r. 9/2000
U.P.B. 8.204	Monitoraggio e prevenzione incendi boschivi	l.r. 9/2000



U.P.B. 9.101	Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale	l.r. 20/2006
U.P.B. 9.109	Servizi di igiene e veterinaria	l.r. 23/2000
U.P.B. 9.206	Interventi connessi ad attività socio-sanitaria	l.r. 14/2008
U.P.B. 10.101	Fondo per le politiche sociali	l.r. 19/1994 l.r. 12/2006
U.P.B. 10.102	Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza	l.r. 30/2007 l.r. 6/2009
U.P.B. 10.105	Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale	l.r. 15/1992 l.r. 11/2006 l.r. 47/2009
U.P.B. 10.106	Fondo per la non autosufficienza	l.r. 12/2006
U.P.B. 11.101	Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio	l.r. 15/2006
U.P.B. 11.102	Spese per il diritto allo studio universitario	l.r. 15/2006
U.P.B. 11.103	Spese per le attività di istruzione e formazione professionale	l.r. 18/2009 l.r. 16/2012
U.P.B. 11.104	Spese per la promozione dell'occupazione	l.r. 21/2003 l.r. 30/2008
U.P.B. 11.105	Interventi a favore di immigrati	l.r. 7/2007
U.P.B. 11.202	Interventi per il diritto allo studio universitario	l.r. 4/2002
U.P.B. 12.101	Spese per la promozione della cultura	l.r. 15/1991 l.r. 33/2006 l.r. 34/2006
U.P.B. 12.103	Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero	l.r. 19/2001 l.r. 40/2009
U.P.B. 12.104	Spese per la promozione di attività cinematografiche	l.r. 10/2006
U.P.B. 12.106	Iniziative per eventi culturali	l.r. 10/2006
U.P.B. 12.204	Interventi per il potenziamento delle strutture sportive – contributi in annualità	l.r. 40/2009
U.P.B. 13.103	Spese per lo sviluppo della zootecnia	l.r. 36/2000



U.P.B. 13.105	Spese per l'incremento delle colture	l.r. 42/2001 l.r. 39/2006
U.P.B. 13.107	Spese per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura	l.r. 36/1999 l.r. 22/2004 l.r. 37/2007
U.P.B. 13.112	Spese di funzionamento delle Comunità Montane	l.r. 7/2011
U.P.B. 13.203	Interventi per lo sviluppo della zootecnia	l.r. 36/2000
U.P.B. 13.205	Interventi per l'incremento delle colture	l.r. 18/2007
U.P.B. 13.212	Investimenti a favore dell'economia montana	l.r. 33/1997 l.r. 24/2008
U.P.B. 14.104	Azioni per lo sviluppo del settore pesca e acquacoltura marittima	l.r. 23/1996 l.r. 50/2009
U.P.B. 15.101	Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori	l.r. 8/2000 l.r. 28/2007 l.r. 6/2012
U.P.B. 15.102	Interventi per lo sviluppo del commercio	l.r. 32/2007
U.P.B. 15.202	Interventi per lo sviluppo del commercio	l.r. 1/2007 l.r. 32/2007 l.r. 3/2008
U.P.B. 16.101	Interventi a tutela dell'artigianato	l.r. 3/2003
U.P.B. 16.201	Politiche di sviluppo dell'artigianato	l.r. 3/2003
U.P.B. 17.101	Interventi promozionali per il turismo	l.r. 28/2006
U.P.B. 18.102	Spesa di funzionamento	l.r. 27/2002
U.P.B. 18.104	Spesa per il sistema informativo regionale	l.r. 28/2006 l.r. 42/2006 l.r. 1/2007 l.r. 2/2007 l.r. 31/2007 l.r. 30/2008
U.P.B. 18.110	Spese compensative dell'entrata	l.r. 29/1994 l.r. 5/2004
U.P.B. 18.114	Gestione liquidatoria aziende di promozione turistica	l.r. 28/2006
U.P.B. 18.204	Spesa per il sistema informativo regionale	l.r. 42/2006



Art. 5.

Autorizzazione di spesa

1. Sono autorizzate le spese di carattere continuativo o ripetitivo supportate da leggi regionali che rinviano al bilancio la quantificazione del finanziamento annuale.
2. Sono autorizzate le spese supportate da norme comunitarie e statali.

Art. 6.

Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo 2007, 2008 e 2009 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo.

1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n.15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2013 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012) e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 2 della legge finanziaria regionale 2013 nell'importo di euro 112.500.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2007 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte III;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 39/2011 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 29.400.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II.

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della l.r. 39/2011 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 36.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

- a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 6,50 per cento annuo;
- b) durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2013/2015 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale.

5. Per gli anni successivi al 2013 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Art. 7.

Autorizzazione alle variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo:

a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti istituzionali, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;


b) per l'adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali;

c) in conseguenza del ricorso all'indebitamento autorizzato da provvedimenti statali con oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Utilizzo della quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012

1. La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012 applicata al bilancio di previsione 2013 nell'ammontare di euro 520.818.966,86 è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti unità previsionali di base:



U.P.B.	1.103	per Euro	95.000,00
U.P.B.	1.104	per Euro	1.600.000,00
U.P.B.	2.205	per Euro	6.690.000,00
U.P.B.	2.212	per Euro	200.198,37
U.P.B.	2.213	per Euro	3.548.756,00
U.P.B.	8.204	per Euro	100.000,00
U.P.B.	9.103	per Euro	24.703.680,89
U.P.B.	9.106	per Euro	2.810.000,00
U.P.B.	9.108	per Euro	147.987.827,49
U.P.B.	9.109	per Euro	50.000,00
U.P.B.	9.201	per Euro	49.835,76
U.P.B.	9.206	per Euro	30.000,00
U.P.B.	10.101	per Euro	29.450.000,00
U.P.B.	17.201	per Euro	172.121,19
U.P.B.	18.105	per Euro	6.160,84
U.P.B.	18.108	per Euro	106.000.000,00
U.P.B.	18.110	per Euro	5.125.386,32
U.P.B.	18.204	per Euro	200.000,00
U.P.B.	18.208	per Euro	192.000.000,00

Art. 9.

Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 18.105 per la parte corrente e all'U.P.B. 18.209 per la parte in conto capitale.

2. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al bilancio di previsione.

Art. 10.

Fondo di riserva per spese impreviste

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 18.105 per la parte corrente.

Art. 11.

Fondo di riserva di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è stanziato per euro 50.000.000,00 all'U.P.B. 18.105 e per euro 200.000.000,00 all'U.P.B. 18.209 dello stato di previsione della spesa.

Art. 12.


Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013.

Art. 13.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i documenti di cui all'art. 30, comma 3, della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione.



Art. 14.

Erogazione al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria

1. I fondi iscritti alla U.P.B. 1.101 dello stato di previsione della spesa sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 dicembre 2012

BURLANDO

(*Omissis*)

13R00050

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 54.

Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le funzioni della Giunta regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l'assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto», di seguito Statuto, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

2. Nell'azione regionale si distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati dell'attività amministrativa da quelle di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. I rapporti di lavoro del personale di cui al comma 1, sono regolati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, compatibilmente con i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e con le disposizioni della presente legge.

Art. 2.


Attività di governo

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 11, 33 e 54 dello Statuto definisce e realizza gli obiettivi e i programmi di governo e di amministrazione e verifica il conseguimento dei risultati della gestione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla Giunta regionale compete:

a) la definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti, standard e priorità, nonché la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;

b) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta regionale, ivi compresa l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nonché il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;



c) l'adozione degli atti di indirizzo per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture della Giunta regionale, nonché degli enti, agenzie, aziende o altri organismi;

d) l'adozione degli atti di indirizzo e delle disposizioni operative per la formazione, redazione e adozione degli atti amministrativi;

e) le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture della Giunta regionale, nonché sugli enti, agenzie, aziende o altri organismi;

f) la definizione dei criteri per l'assegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, concessioni od altri analoghi provvedimenti;

g) l'autorizzazione all'indizione, da parte delle strutture competenti, delle procedure di evidenza pubblica, con particolare riferimento alla scelta del contraente, al criterio di selezione delle offerte ed agli elementi essenziali del contratto;

h) la definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;

i) il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'amministrazione regionale;

l) la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell'esclusività dell'incarico prestatato, relativamente al Segretario generale della programmazione, al Segretario della Giunta regionale, al Direttore della Presidenza, ai Direttori di Area, ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori di Sezione di Dipartimento ove nominati. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica;

m) l'autorizzazione al Presidente della Giunta regionale a rappresentare in giudizio l'amministrazione nei processi e nei giudizi a tutela degli interessi regionali;

n) la promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità, assumendo i conseguenti provvedimenti attuativi in recepimento dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

o) ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti.

3. Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'ordinamento, il Presidente della Giunta regionale promuove e coordina l'attività dei membri della Giunta regionale in ordine agli atti che riguardano l'azione di governo e, in particolare, agli affari loro affidati in via temporanea o permanente.

Art. 3.

Funzionamento degli organi di governo

1. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli

membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

2. I membri incaricati ai sensi del comma 1, nell'ambito delle funzioni permanentemente loro attribuite, e in base ai principi e criteri stabiliti e determinati dalla Giunta regionale:

a) esprimono, nei rapporti col Consiglio e le Commissioni consiliari, gli indirizzi politici e amministrativi definiti dalla Giunta;

b) partecipano in rappresentanza e su designazione della Giunta a organismi, collegi, gruppi di lavoro esterni alla Regione;

c) propongono alla Giunta gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e su di essa esercitano i relativi poteri di vigilanza, controllo e verifica anche mediante richieste di informazioni;

d) sottoscrivono, in rappresentanza e per delega del Presidente della Giunta regionale, tutti gli atti necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;

e) assumono e promuovono ogni più efficace iniziativa per l'esercizio delle loro competenze nelle materie loro affidate, concorrendo in particolare alla formazione delle relative deliberazioni della Giunta;

f) informano periodicamente la Giunta circa lo svolgimento della loro attività.

3. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 51, comma 7, dello Statuto, in qualsiasi momento può revocare gli incarichi di cui al comma 1, provvedendo ad eventuali sostituzioni ovvero procedendo a una loro diversa assegnazione.

4. Le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dal visto di regolarità amministrativa del Direttore di Area, ove nominato, dal visto di legittimità del Direttore di Dipartimento, dal parere di regolarità tecnico-amministrativa del competente Dirigente di Settore e, qualora comportino spese, dal visto di regolarità contabile della competente struttura.

5. Qualora la Giunta regionale abbia previsto l'istituzione di Sezioni, le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dal visto di regolarità amministrativa del Direttore di Area, ove nominato, e del Direttore di dipartimento, dal visto di legittimità del Direttore di Sezione, dal parere di regolarità tecnico-amministrativa del competente Dirigente di settore e, qualora comportino spese, dal visto di regolarità contabile della competente struttura.

Art. 4.

Compiti della dirigenza e responsabilità di gestione

1. I Dirigenti operano, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, dello Statuto, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché per l'attuazione dei programmi; ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.



2. I Dirigenti sono responsabili dei risultati della gestione, in relazione agli obiettivi dell'amministrazione regionale, della correttezza della gestione amministrativa, della semplificazione delle procedure, nonché del buon andamento e dell'efficienza delle strutture regionali alle quali sono preposti e dell'osservanza delle forme, delle modalità e dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza.

Art. 5.

Criteri di organizzazione

1. L'azione della Giunta regionale è ispirata ai principi di imparzialità, di efficacia e di economicità; essa è diretta al miglioramento dei processi e dei servizi offerti anche attraverso la crescita professionale e la responsabilizzazione dei propri dipendenti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi di responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

2. Il sistema organizzativo è ordinato secondo i seguenti criteri:

a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee o interdipendenti rispetto ad un risultato, distinguendo funzioni finali e funzioni strumentali;

b) integrazione e coordinamento tra l'attività delle diverse strutture e posizioni;

c) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

d) trasparenza attraverso l'utilizzazione delle nuove tecnologie e degli uffici per le relazioni con il pubblico;

e) attribuzione ad un'unica struttura della responsabilità complessiva dell'attuazione della legge n. 241 del 1990;

f) certezza e trasparenza della durata dei procedimenti amministrativi mediante individuazione del relativo termine di conclusione, nonché speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa;

g) razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

h) armonizzazione degli orari di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato;

i) responsabilità e collaborazione del personale per il risultato dell'attività lavorativa;

l) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno della Regione nonché tra la stessa Regione, gli enti, agenzie, aziende o altri organismi regionali e gli enti locali, nel rispetto dei principi del rapporto di pubblico impiego. La mobilità tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è disciplinata da intese tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale stessa;

m) promozione all'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;

n) attuazione della crescita professionale e dell'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;

o) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale per mezzo di interventi specifici legati alla flessibilità e alla diffusione di idonei strumenti quali lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, congedi parentali;

p) incentivazione di posizioni di telelavoro, compatibilmente con il contesto organizzativo.

3. La Giunta regionale, nell'organizzazione e nella gestione del personale, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nello sviluppo delle carriere e nella sicurezza sul lavoro, garantisce pari opportunità di genere e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, favorendo una presenza equilibrata nelle attività e nelle posizioni apicali.

Art. 6.

Strutture di supporto della Giunta regionale

1. Sono istituite, quali strutture di supporto della Giunta regionale:

a) la Segreteria della Giunta regionale;

b) la Direzione del Presidente della Giunta regionale.

2. La Segreteria della Giunta regionale assicura la regolarità del funzionamento, l'assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite. Il Segretario della Giunta regionale assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta sotto il profilo della regolarità e completezza formali e attesta l'autenticità degli atti adottati dalla Giunta.

3. La Direzione del Presidente della Giunta regionale cura gli affari correnti di interesse del Presidente nonché gli ambiti e le politiche di intervento regionale di norma con riferimento alle materie non attribuite dallo stesso ai componenti della Giunta e riferisce al Presidente. Per l'esercizio delle relative funzioni, la Direzione si avvale di una propria Segreteria, quale unità di supporto diretto dell'attività, e sovrintende alla Segreteria del Presidente di cui all'articolo 8.

4. Sono istituite, altresì, ai sensi dell'articolo 8, le Segreterie dei componenti della Giunta regionale quali unità di supporto diretto all'attività degli stessi.

5. È istituito, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», l'Ufficio stampa della Giunta regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dalla Giunta stessa, giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine.



Art. 7.

*Segreteria della Giunta regionale
e Direzione della Presidenza*

1. L'incarico di Segretario della Giunta regionale è conferito dalla Giunta, entro sessanta giorni dall'insediamento, su proposta del Presidente della Giunta regionale, al personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall'esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell'attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l'incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

2. L'incarico di Direttore della Presidenza è conferito dal Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, a personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall'esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell'attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l'incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

3. La Segreteria della Giunta regionale e la Direzione della Presidenza possono essere articolate nelle strutture di cui agli articoli 11, 13 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale e il Direttore della Presidenza svolgono, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

4. Agli incarichi di Segretario della Giunta regionale e di Direttore della Presidenza si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22, comma 1, e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area.

Art. 8.

Segreterie dei componenti della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie.

2. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 1. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.

3. Alle Segreterie, esclusa quella della Direzione del Presidente della Giunta regionale, compete esclusivamente l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti della Giunta non riconducibili nell'ambito di competenze delle Direzioni e delle altre strutture organizzative della Giunta regionale.

4. Le Segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento dell'organico previsto, arrotondato all'unità, assunto con contratto a tempo determinato, con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta. Con riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente.

5. Ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell'incarico dirigenziale assegnato il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di un Settore. Il conferimento degli incarichi di cui al presente comma, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 «Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 «Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

7. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione.

Art. 9.

Struttura organizzativa della Giunta regionale

1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, è distinto nei due ruoli organici del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:

- a) Segreteria generale della programmazione;
- b) Direzioni di Area: macro aree con compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Dipartimenti in esse incardinate;
- c) Dipartimenti: unità organizzative complesse ed articolate corrispondenti a vaste competenze di interesse nell'ambito delle politiche di intervento regionale;



d) Sezioni di Dipartimento: unità organizzative complesse eventualmente istituite come articolazioni incardinate nei Dipartimenti;

e) Settori: strutture organizzative stabili;

f) Strutture temporanee e strutture di progetto: unità organizzative di durata limitata o per la realizzazione di progetti;

g) Posizioni Organizzative: posizioni di lavoro con assunzione di specifica responsabilità.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'inseadimento, istituisce, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si deve esprimere entro trenta giorni, le Aree, i Dipartimenti e le Sezioni di Dipartimento, determinandone le attribuzioni. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale istituisce i Settori determinandone le attribuzioni.

4. Con provvedimento della Giunta regionale, ai fini del trattamento economico, le posizioni dei Direttori e dei Dirigenti possono essere graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;

b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;

c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.

5. La graduazione delle posizioni di cui al comma 4 è aggiornata ogni qual volta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.

Art. 10.

Segreteria generale della programmazione

1. Il responsabile della Segreteria generale della programmazione è nominato dalla Giunta regionale con funzioni di Direttore generale; l'incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

2. Il Segretario generale della programmazione coordina l'attività dei Direttori di Area, dei Direttori di Dipartimento, dei Dirigenti dell'Area della Programmazione, supporta l'azione amministrativa della Giunta regionale, cura i rapporti amministrativi e organizzativi con il Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con altri enti a carattere nazionale e internazionale.

3. In particolare il Segretario generale della programmazione:

a) svolge attività di supporto all'azione della Giunta regionale per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di legge. A tal fine elabora proposte e assicura il coordinamento di quelle elaborate dalle strutture regionali;

b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;

c) predispone la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di governo, assicurando il quadro informativo sullo stato di attuazione dello stesso;

d) predispone gli elementi necessari per la impostazione e la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più aree di intervento, assicurando unità di indirizzo;

e) presiede il Comitato dei Direttori previsto all'articolo 16;

f) può essere invitato alle sedute della Giunta regionale per esprimere eventuali pareri consultivi;

g) può avocare in via d'urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza degli altri Direttori e Dirigenti ai fini del coordinamento o dell'eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa; l'avocazione è disposta anche in ipotesi di persistente inerzia dei Direttori e dei Dirigenti o nel caso di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili;

h) rilascia, sulla base di criteri oggettivi approvati dalla Giunta regionale, le autorizzazioni previste dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, verificata la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e l'inesistenza di ragioni di incompatibilità, di fatto e di diritto, nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione;

i) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.

4. La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 11, 13, e 17. In tal caso il Segretario generale della programmazione svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

5. Al Segretario generale della programmazione si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22, comma 1. Con il regolamento attuativo di cui all'articolo 30 sono disciplinati gli ulteriori compiti e poteri del Segretario generale della programmazione.

Art. 11.

Dipartimenti

1. Ai Dipartimenti sono preposti Direttori regionali che svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Settori in essi incardinati e delle Sezioni di Dipartimento, ove istituite, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale.

2. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti dalla Giunta regionale, con contratti a tempo determinato di durata non inferiore a trenta mesi e non superiore a sessanta mesi, a persone scelte tra il personale della Regione o di enti regionali in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunte dall'esterno e in possesso di laurea e di documentata esperienza professionale, almeno quinquennale, nello svolgimento di attività dirigenziale, presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni, Stato, ovvero di attività scientifiche o professionali.



Art. 12.

Compiti dei Direttori di Dipartimento

1. I Direttori di Dipartimento, con riferimento alla rispettiva competenza, nell'ambito dell'azione di coordinamento e di direzione del Segretario generale della programmazione:

a) elaborano proposte per la formulazione di piani, programmi e progetti di legge, nonché analisi delle azioni volte alla semplificazione delle procedure, assicurando, per quanto di competenza, lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi ed esercitando anche il controllo di gestione;

b) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo alla Segreteria generale della programmazione, ove non sia nominato il Direttore di Area, le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;

c) sono responsabili nei confronti della Giunta regionale della realizzazione degli obiettivi generali ad essi conferiti e sono sovraordinati ai Dirigenti dei Settori incardinati nel Dipartimento, nei confronti dei quali svolgono funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, apponendo sulle proposte di deliberazioni della Giunta regionale il visto di legittimità;

d) pianificano, di concerto con i Dirigenti dei Settori, l'attività e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l'efficacia e l'efficienza dei Settori all'interno del Dipartimento;

e) avocano in via d'urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei Dirigenti di Sezione, ove nominati, e dei Dirigenti di Settore incardinati nel Dipartimento, ai fini del coordinamento o dell'eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa; l'avocazione è disposta anche nell'ipotesi di persistente inerzia nell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo o nel mancato compimento di atti vincolati o indifferibili;

f) adottano gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, ivi compresi quelli relativi a progetti interessanti l'attività di ogni Settore del Dipartimento, nonché quelli relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente;

g) individuano le modalità di organizzazione interna delle strutture facenti capo al Dipartimento e adottano gli atti per la mobilità tra strutture appartenenti allo stesso, d'intesa con i Dirigenti di Settore, nonché provvedono alla gestione del personale assegnato alla diretta competenza del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale;

h) attribuiscono, d'intesa con il Dirigente di Settore, i trattamenti economici accessori nell'ambito di competenza, secondo quanto stabilito nei contratti collettivi;

i) coordinano l'attuazione della legge n. 241 del 1990, la semplificazione, la comunicazione interna e i processi di formazione;

l) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;

m) stipulano i contratti di competenza della rispettiva struttura;

n) propongono alla struttura competente di promuovere liti, di resistervi, di conciliare e di transigere;

o) individuano il Dirigente che li sostituisce in caso di assenza o impedimento;

p) propongono al soggetto competente, l'adozione delle misure conseguenti all'accertamento di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare;

q) adottano, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti disciplinari di propria competenza inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative e propongono quelle da irrogare di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

2. Ai Direttori di Dipartimento si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22.

Art. 13.

Sezioni di Dipartimento

1. La Giunta regionale, qualora ne ravvisi la necessità organizzativa, può articolare i Dipartimenti in Sezioni, che svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Settori in esse incardinati ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale.

2. Gli incarichi di Direttore di Sezione sono conferiti dalla Giunta regionale, con contratti a tempo determinato di durata non inferiore a trenta mesi e non superiore a sessanta mesi, a persone scelte tra il personale della Regione o di enti regionali, in possesso della qualifica dirigenziale, oppure, qualora non siano rinvenibili all'interno idonee professionalità, assunte dall'esterno e in possesso di laurea e di documentata esperienza professionale, almeno quinquennale, nello svolgimento di attività dirigenziale, presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni, Stato, ovvero di attività scientifiche o professionali.

Art. 14.

Compiti dei Direttori di Sezione

1. I Direttori di Sezione, nell'ambito delle funzioni di coordinamento svolte dal Direttore di dipartimento svolgono le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere da d) a q).

2. I Direttori di Sezione appongono sulle proposte di deliberazioni della Giunta regionale il visto di legittimità; in tal caso, al Direttore di Dipartimento spetta apporre il visto di regolarità amministrativa.

Art. 15.

Direzioni di Area

1. La Giunta regionale, qualora ad una macro area di interesse nell'ambito delle politiche di intervento regionale afferiscano almeno due Dipartimenti, entro il termi-



ne previsto dall'articolo 9, comma 3, può individuare una specifica Area, attribuendo le funzioni di coordinamento ad un Direttore, denominato Direttore di Area, al quale è riconosciuto un trattamento economico stabilito dalla Giunta regionale, con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, commi 4 e 5.

2. I Direttori di Area, di cui al comma 1:

a) collaborano nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi e sono diretti e coordinati funzionalmente dal Segretario generale della programmazione;

b) svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Dipartimenti incardinati nell'Area di propria afferenza, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;

c) appongono, sulle proposte di deliberazione dell'Area di propria competenza, il visto di regolarità amministrativa;

d) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo alla Segreteria generale della programmazione le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;

e) partecipano al Comitato di cui all'articolo 16;

f) avocano in via d'urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei Direttori di Dipartimento, ai fini del coordinamento o dell'eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa; l'avocazione è disposta anche nell'ipotesi di persistente inerzia dei Dirigenti di Sezione e di Settore, nell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo o nel mancato compimento di atti vincolati o indifferibili.

Art. 16.

Comitato dei Direttori

1. È istituito il Comitato dei Direttori di Area e dei Direttori di Dipartimento non compresi in un'Area, allo scopo di assicurare lo sviluppo armonico ed omogeneo delle azioni programmate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con funzioni di raccordo e coordinamento tra direzione politica e direzione amministrativa.

2. Il Segretario generale della programmazione qualora lo ritenga opportuno in considerazione delle questioni da trattare convoca al Comitato anche Direttori di Dipartimento ricompresi nelle aree di cui all'articolo 15 e Direttori di Sezione.

Art. 17.

Settori

1. I Settori sono strutture organizzative stabili, incardinate quali articolazioni dei Dipartimenti, o delle Sezioni di Dipartimento, ove istituite, preposte allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo aventi continuità operativa e autonomia organizzativa e funzionale.

2. Gli incarichi di Dirigente di Settore, sono conferiti a dipendenti regionali in possesso della qualifica di Dirigente.

3. Ai Dirigenti di Settore si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22.

Art. 18.

Compiti dei Dirigenti dei settori

1. I Dirigenti a cui è attribuita la funzione di responsabile di Settore svolgono le seguenti funzioni:

a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;

b) provvedono all'organizzazione della struttura di competenza coordinandone i programmi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

c) verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e della produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e adottano iniziative nei confronti del personale, comprese quelle, in caso di inidoneo rendimento o di esubero, per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

d) individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge n. 241 del 1990 che fanno capo alla struttura, assumendo tale ruolo in mancanza di individuazione e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;

e) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti di competenza;

f) formulano proposte al Direttore di Dipartimento, o al Direttore di Sezione, in ordine anche alla adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici;

g) provvedono, su incarico del Direttore di Dipartimento, o del Direttore di Sezione, a stipulare contratti.

Art. 19.

Strutture temporanee e di progetto

1. La Giunta regionale può istituire strutture temporanee e di progetto, per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata, da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi, ovvero per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, anche per la sperimentazione di nuove politiche o funzioni dell'ente.

2. I provvedimenti di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), disciplinano i criteri e le modalità di istituzione delle strutture temporanee e di progetto. I singoli provvedimenti di istituzione individuano gli obiettivi da perseguire, il responsabile, le risorse ed i tempi occorrenti.



Art. 20.

Posizioni organizzative

1. La Giunta regionale istituisce Posizioni Organizzative di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea o di scuole universitarie o alla iscrizione ad albi professionali;

c) lo svolgimento di attività di staff o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. Le posizioni di lavoro di cui al comma 1 sono suddivise in fasce e possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti appartenenti alla categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in base alla disciplina prevista dall'articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni - Autonomie Locali.

Art. 21.

Disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Sezione, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, anche all'estero, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, conferiti a persone esterne all'amministrazione della Regione e degli enti regionali, non possono superare il limite dell'otto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.

Art. 22.

Trasparenza degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla presente legge comporta:

a) che la documentata esperienza professionale sia comprovata dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, assieme al provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

b) per gli incaricati esterni, il divieto di partecipare, durante il periodo dell'incarico, a concorsi per l'accesso ai ruoli regionali;

c) per i dipendenti regionali, nel caso di attribuzione di incarichi diversi da quello di Dirigente di Settore, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

2. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei Dirigenti interessati e le valuta.

Art. 23.

Dirigenza

1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica e in un unico profilo professionale correlato al contenuto peculiare della prestazione, ai titoli e alle abilitazioni professionali prescritte dalla legge.

2. L'accesso alla qualifica di Dirigente avviene:

a) per concorso per titoli ed esami;

b) per corso-concorso.

3. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze disciplinari, delle tecniche di gestione, delle attitudini e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da ricoprire.

4. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che deve in ogni caso richiedere:

a) il possesso di diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;

b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o privato, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

5. L'esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.

6. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere altresì conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre pubbliche amministrazioni, in possesso della qualifica di Dirigente e di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire.

7. Al personale appartenente all'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento qualora più favorevole.



Art. 24.

Assenza, temporaneo impedimento, dimissioni

1. Ove il Segretario generale della programmazione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Area indicato dalla Giunta regionale.

2. Ove un Direttore di Area sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Area o da un Direttore di Dipartimento scelto dal Segretario generale della programmazione.

3. Ove un Direttore di Dipartimento sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Dipartimento scelto dal Direttore di Area, qualora nominato o, in mancanza di nomina, scelto dal Segretario generale della programmazione.

4. Un Dirigente indicato dalla Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario della Giunta regionale.

5. Un Dirigente indicato dal Presidente della Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Direttore della Presidenza.

6. Le dimissioni del Segretario generale della programmazione, del Segretario della Giunta regionale, del Direttore della Presidenza, dei Direttori di Area, dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori di Sezione, sono presentate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi.

7. Il Presidente della Giunta regionale può esonerare dall'obbligo del preavviso.

Art. 25.

Verifica e valutazione dell'attività di gestione

1. Fatta salva la responsabilità disciplinare secondo la normativa vigente ed il contratto collettivo, i Direttori ed i Dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti. All'inizio di ogni anno i Direttori di Sezione, ove istituiti, ovvero i Direttori di Dipartimento, trasmettono al Direttore di Area cui afferiscono e questi, per il tramite del Segretario generale della programmazione, alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché il programma operativo per l'anno in corso. Ove non sia previsto il coordinamento di Area, la relazione è trasmessa per il tramite del Segretario generale della programmazione.

2. Le prestazioni dei Direttori e dei Dirigenti sono soggette a valutazione annuale da parte dell'organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 28, anche ai fini dell'applicazione dei principi contenuti nell'articolo 27 commi 1, 2 lettere c) e d), 5, 6 e 7, e conseguente attribuzione della retribuzione di risultato.

3. La Giunta regionale su proposta del Presidente o del Segretario generale della programmazione può disporre in ogni tempo la valutazione del Direttore o del Dirigente avvalendosi dell'organismo indipendente di valutazione.

4. L'eventuale valutazione negativa è contestata dal Segretario generale della programmazione; con il medesimo atto è assegnato un termine per controdedurre, per iscritto, non inferiore a dieci giorni.

5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato dalla Giunta regionale attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al Direttore o al Dirigente comportano, previa contestazione, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, la Giunta regionale può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il Direttore o il Dirigente a disposizione ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 5, al Direttore o al Dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti di cui all'articolo 26, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

7. L'attività svolta dal Segretario generale della programmazione, dal Segretario della Giunta regionale, dal Direttore della Presidenza e dai responsabili delle Segreterie dei componenti della Giunta è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale.

Art. 26.

Comitato dei garanti

1. I provvedimenti di cui all'articolo 25, commi 5 e 6, sono adottati sentito il Comitato dei garanti i cui componenti sono nominati, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il Comitato, costituito da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente, che vi partecipa previa autorizzazione dell'amministrazione competente, da un esperto in materia di organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico e da un Dirigente scelto tra i Dirigenti delle strutture della Giunta regionale, dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

2. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.



Art. 27.

Merito e premi

1. La Giunta regionale, con riferimento alle proprie strutture, promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità sono:

a) le progressioni economiche di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009;

b) le progressioni economiche di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009;

c) l'attribuzione di incarichi e responsabilità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. La Giunta regionale riconosce selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

4. La Giunta regionale favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei propri dipendenti ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

5. L'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale per i dipendenti regionali, costituisce principio organizzativo dell'amministrazione regionale.

6. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie competenze, prevede che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e Dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.

7. Per premiare il merito e la professionalità, la Giunta regionale, oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, può utilizzare gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1 lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009, adattandoli alla specificità del proprio ordinamento.

Art. 28.

Organismo indipendente di valutazione

1. È istituito un Organismo indipendente di valutazione per la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale del ruolo della Giunta regionale.

2. L'Organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta regionale è composto da tre soggetti esterni all'amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento può stipulare convenzioni apposite e determina i compiti e le funzioni dell'Organismo.

4. L'Organismo indipendente di valutazione propone i criteri del processo di valutazione approvati con provvedimento della Giunta regionale ed assicura la correttezza metodologica di tale processo.

5. L'Organismo resta in carica per un massimo di tre anni; l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

Art. 29.

Dotazione Organica

1. La Giunta regionale procede alla determinazione della dotazione organica e, almeno a scadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della dotazione organica per categoria in relazione anche ai processi di conferimento di funzioni agli enti locali.

2. Sino alla definizione della nuova dotazione organica complessiva da effettuarsi a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro delle strutture e della loro nuova articolazione è temporaneamente confermata quella vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Regolamento attuativo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto, per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della presente legge, nel rispetto degli istituti normativi e contrattuali previsti dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro.

Art. 31.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per la prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la determinazione della dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di supporto del Presidente, del Vicepresidente, di ciascuno dei componenti della Giunta regionale e alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 8, è ridotta per ciascuna struttura di almeno un terzo della dotazione esistente al momento dell'insediamento della nuova Giunta regionale.



2. In via transitoria, fino alla fine della corrente legislatura, nell'ambito delle Segreterie di cui all'articolo 8, può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all'articolo 20.

3. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede al conferimento degli incarichi e all'istituzione delle strutture organizzative secondo le modalità previste dalla presente legge.

4. In attesa degli adempimenti di cui al comma 3 restano confermate le strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Direttore generale della Sanità e del Sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 «Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-sanitario regionale 2012- 2016», è equiparato al Direttore di Area.

6. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 «Istituzione dell'avvocatura regionale del Veneto», le parole: «ai Segretari regionali» sono sostituite dalle seguenti: «al Direttore di Area».

7. Ogni riferimento ai Segretari regionali contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttori di Area.

8. Ogni riferimento ai Dirigenti regionali contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttori di Dipartimento, o di Sezione, ove istituite.

Art. 32.

Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse allocate alle upb U0017 «Oneri per il personale» e U0018 «Gestione e formazione del personale» del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 33.

Abrogazioni

1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti attuativi della presente legge, sono abrogati gli articoli da 1 a 7, da 9 a 26, 31, 32, 34 e 35 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione» e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 dicembre 2012

ZAIA

(*Omissis*).

13R00098

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 55.

Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggino con conducente e di commercio itinerante.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:


Capo I

PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente capo, al fine di agevolare l'azione della pubblica amministrazione con particolare riferimento all'attività di impresa, detta procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».



Art. 2.

Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale

1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 160/2010 i seguenti interventi:

a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;

b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate.

Art. 3.

Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale

1. Sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo.

2. Il parere del consiglio comunale di cui al comma 1 deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo.

3. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1, può essere conseguito anche con più interventi purché il limite di 1.500 mq non sia complessivamente superato.

Art. 4.

Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo

strumento urbanistico generale si applica, l'articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1 il responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'interessato, convoca in seduta pubblica la conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e successive modificazioni, e alle altre normative di settore.

3. Alla conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e deve essere acquisito il consenso dell'ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio» e successive modificazioni. In caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, in sede di conferenza di servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei comuni ricompresi nel PATI medesimo.

4. La conferenza di servizi, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l'approvazione è effettuata dal comune sul cui territorio ricade l'intervento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.


7. La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

Art. 5.

Convenzione

1. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune nella quale sono definiti le modalità ed i criteri di intervento ed, in particolare, le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, la convenzione deve anche prevedere il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d'uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all'attività produttiva; a tali fini è istituito a cura e spese del richiedente un vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.



3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, le linee guida e i criteri per l'omogenea redazione della convenzione di cui al presente articolo.

Art. 6.

Elenchi e monitoraggio

1. A fini conoscitivi i comuni istituiscono ed aggiornano un apposito elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie autorizzati.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale, ai fini del monitoraggio sull'attuazione della presente normativa.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Alle istanze presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina previgente, salvo che il richiedente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non faccia richiesta al responsabile SUAP di applicazione della normativa recata dal presente capo.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si applica il DPR 160/2010.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, sono abrogati il comma 7 bis 2 dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2008 n. 4 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture», l'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune» e il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 «Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio»».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI MOBILITÀ, DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI COMMERCIO ITINERANTE

Art. 9.

Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio» e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni è aggiunta la seguente frase: «La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 «Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura» certifichi l'esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3.».

Art. 10.

Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio» e successive modificazioni

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma 6 bis: «6 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione delle serre tunnel di cui al presente comma.».

Art. 11.

Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio» e successive modificazioni

1. Dopo il comma 7 sexies dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma: «7 septies. In deroga al divieto di cui al comma 1 fino all'approvazione del primo PAT sono consentite, con le procedure di cui all'articolo 50, commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» e successive modificazioni, nonché per le aree che sono oggetto di una specifica disciplina



da parte dello strumento urbanistico generale in connessione alla localizzazione dell'opera pubblica, qualora detta opera sia stata realizzata altrove o il relativo vincolo decaduto.».

Art. 12.

Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio» e successive modificazioni.

1. Fino al riordino complessivo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle previste dal presente capo, possono essere adottate fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT).

2. È abrogata la legge regionale 9 gennaio 2012, n. 2 «Disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche».

Art. 13.

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni

1. In attuazione della vigente normativa europea in materia di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è così sostituita:

«a) cittadini italiani;

a-bis) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»;

a-ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 «Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo»;

a-quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;

a-quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

Art. 14.

Modifica dell'articolo 37, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale

1. All'articolo 37, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole «al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni presso una qualunque biglietteria o attraverso procedure informatizzate individuate dal soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «». Nel caso in cui lo stesso presenti l'abbonamento entro i successivi dieci giorni presso qualunque biglietteria indicata dal soggetto gestore o dimostri, attraverso procedure informatizzate individuate dal medesimo soggetto gestore, il possesso del valido titolo, non si applica alcuna sanzione».

2. Per i soli utenti titolari di abbonamento nominativo, la norma del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, che prevede la sanzione pecuniaria di 6 euro per l'utente che non abbia provveduto a convalidare il titolo di viaggio anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio, si applica successivamente all'attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale.

3. È abrogato l'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 33 «Modifica all'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale».

Art. 15.

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 «Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11

«Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici»

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2014».

Art. 16.

Modifica dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunte le seguenti parole: «Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti.».



2. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono inseriti i seguenti commi:

«4-bis. Ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune. Nel caso il medesimo operatore presenti domanda di assegnazione di nulla osta per più comuni dovrà indicare, in ciascuna domanda presentata, l'ordine di preferenza nella assegnazione. Il comune, in fase di rilascio del nulla osta, compie le verifiche necessarie al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

4-ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall'autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall'azienda a cui ineriscono.».

3. Il comma 5 dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.».

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 dicembre 2012

ZAIA

(*Omissis*).

13R00099

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2012, n. 71.

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 68 del 20 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 66/2012

1. Dopo il punto 5 del considerato del preambolo della legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 66/2011), sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Gli eventi alluvionali hanno provocato altresì notevoli danni alla popolazione dei comuni più gravemente colpiti, causando anche la perdita di beni essenziali, indispensabili per assicurare le normali condizioni di vita;

5-ter. Appare pertanto necessario un intervento legislativo immediato che disponga uno stanziamento finanziario straordinario per consentire l'erogazione di contributi forfetari alle persone fisiche che hanno subito la perdita di tali beni essenziali, al fine di agevolare un immediato ritorno alle normali condizioni di vita.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 66/2012

1. Dopo l'art. 2, della legge regionale n. 66/2012 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali*). — 1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, la Regione interviene con un contributo forfetario in favore dei soggetti privati, a titolo di aiuto per fronteggiare le prime spese necessarie per il reintegro dei beni essenziali perduti a causa degli eventi stessi.



2. Hanno titolo al contributo le persone fisiche gravemente danneggiate dall'evento aventi un reddito massimo di euro 36.000,00, accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e riferito all'anno 2011, con abitazione abituale e continuativa nei comuni maggiormente interessati dall'evento, da individuare ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R, (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività").

3. I soggetti di cui al comma 2, sono individuati, a seguito di istanza, dai comuni, che a tale fine tengono conto delle segnalazioni pervenute ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del d.p.g.r. 24/R/2008 e degli interventi di soccorso effettuati durante l'emergenza. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per assicurare uniformità di comportamento nell'intero territorio regionale interessato.

4. L'importo del contributo è quantificato in euro 1.000,00 per ciascun componente il nucleo familiare, nel limite massimo di euro 5.000,00 per nucleo familiare.

5. L'istanza di cui al comma 3, è presentata al comune di riferimento secondo una modulistica approvata con atto del dirigente regionale competente in materia di protezione civile.

6. La Regione procede all'assegnazione delle risorse ai comuni a seguito di comunicazione degli stessi contenente l'elenco delle richieste pervenute e positivamente verificate sulla base di quanto previsto al comma 3, unitamente ai redditi ISEE dei richiedenti. Tale assegnazione è quantificata, fermi restando gli importi di cui al comma 4, secondo una graduatoria regionale definita sulla base del reddito ISEE dei richiedenti e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

7. Il contributo di cui al presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale n. 67/2003, oppure di provvedimenti nazionali.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 66/2012

1. Dopo il comma 1, dell'art. 4, della l.r. n. 66/2012 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Agli oneri connessi all'erogazione del contributo straordinario di cui all'art. 2-bis, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2012 si fa fronte con le risorse stanziare sulla UPB 114 "Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti" del bilancio di previsione 2012»;

1-ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1-bis, al bilancio di previsione 2012, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo.

Anno 2012:

In diminuzione: UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 1.000.000,00;

In aumento: UPB 114 "Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti", per euro 1.000.000,00.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 dicembre 2012

TARGETTI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2012.
(Omissis).*

13R00117

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 72.

Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 70 del 14 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1.

Proroga del termine

1. Il termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), già stabilito al 31 dicembre 2012 dall'art. 26, comma 1, della medesima legge, è prorogato al 31 marzo 2013.

2. L'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito Autorità, in carica al 31 dicembre 2012, resta in carica per il periodo di proroga.



Art. 2.

Compiti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione

1. Nel periodo di proroga l'Autorità:

a) segue i processi partecipativi già ammessi al sostegno regionale;

b) valuta e può ammettere al sostegno regionale progetti partecipativi le cui domande sono state presentate entro il 30 novembre 2012.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 134 «Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese correnti» del bilancio pluriennale 2012-2014, annualità 2013.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale 2012-2014, annualità 2013, è apporata la seguente variazione per sola competenza:

anno 2013:

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 150.000,00;

in aumento, UPB 134 «Attività istituzionale del consiglio regionale - Spese correnti», per euro 150.000,00.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 10 dicembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2012.

(*Omissis*).

13R00118

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 73.

Disposizioni per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione nelle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 70 del 14 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'art. 75 della legge regionale n. 68/2011


1. Dopo il comma 8 dell'art. 75 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), sono inseriti i seguenti:

«8 bis. La gestione dei rapporti di cui al comma 8, è effettuata sulla base del piano di successione e subentro e comporta, da parte del comune individuato per tale funzione, in particolare:

a) l'accertamento di ogni debito e credito costituente la massa attiva e passiva e la relativa ripartizione pro quota tra i comuni coinvolti nel rapporto cui il debito o il credito afferiscono secondo le regole previste dall'art. 75, comma 4 ovvero, nei casi in cui ai sensi di tale disposizione devono applicarsi le regole della solidarietà attiva e passiva, l'individuazione della quota spettante a ciascun comune coinvolto nel rapporto, in proporzione alla popolazione residente quale risultante dal rendiconto di gestione approvato dai comuni nell'anno precedente a quello in corso;

b) la ripartizione delle somme che devono essere versate alla Cassa depositi e prestiti per i mutui nei quali i comuni sono succeduti, la ripartizione delle somme che devono essere versate al tesoriere dell'ente estinto, nonché delle risorse che i comuni succeduti sono tenuti a restituire agli enti finanziatori che hanno concesso contributi per opere da realizzare, per le quali non risultano adottati atti di aggiudicazione definitiva;

c) la comunicazione preventiva degli schemi degli atti da assumere ai sensi delle lettere a) e b), a tutti i comuni della disciolta unione, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione tra i comuni stessi dei crediti e dei debiti nonché in ordine alla loro eventuale estinzione; gli atti sono adottati valutate le osservazioni;



d) la gestione dei procedimenti amministrativi relativi a opere pubbliche e servizi in corso alla data del decreto di successione.

8-ter. La gestione dei rapporti di cui al comma 8, non comporta per il comune o per i comuni individuati né la riscossione né il pagamento di somme di cui risultino debitori o creditori gli altri comuni coinvolti nella successione.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 75-bis nella legge regionale n. 68/2011

1. Dopo l'art. 75 della legge regionale n. 68/2011 è inserito il seguente:

«Art. 75-bis (*Commissario per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione*). — 1. Il sindaco del comune individuato ai sensi dell'art. 75, comma 8, o i sindaci dei comuni individuati ai sensi della medesima disposizione, d'intesa tra loro, possono presentare al presidente della giunta regionale la richiesta, adeguatamente motivata, di nominare un commissario per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 75, comma 8-bis.

2. La richiesta può essere accompagnata dalla designazione del commissario, formulata d'intesa tra tutti i sindaci dei comuni coinvolti nella successione. Il presidente della giunta regionale provvede alla nomina del commissario sulla base della designazione formulata.

3. In assenza della designazione, il presidente della giunta regionale nomina commissario il presidente della provincia al cui territorio appartiene la maggioranza dei comuni interessati dalla successione. In tal caso il presidente della provincia può richiedere che al suo posto sia nominato commissario un assessore provinciale o il segretario generale o, in deroga all'incompatibilità di cui al secondo periodo del comma 7, un dirigente o un funzionario, in servizio o in quiescenza, da lui indicato.

4. Il commissario provvede alle funzioni ed ai compiti definiti dall'art. 75, comma 8-bis, lettere a), b), c), nonché all'individuazione dei singoli comuni tenuti all'esercizio delle funzioni di cui allo stesso art. 75, comma 8-bis, lettera d), fermo restando, ai sensi dello stesso art. 75, comma 8-ter, che l'esercizio delle funzioni commissariali non comporta né la riscossione né il pagamento di somme di cui risultino debitori o creditori i comuni coinvolti nella successione. In particolare, né la regione né la provincia in caso di nomina del commissario ai sensi del comma 3, rispondono in alcun modo delle riscossioni e dei pagamenti inerenti alla successione.

5. Il commissario opera con decreti dotati di immediata esecutività, i quali sono pubblicati nell'albo pretorio di ogni comune coinvolto nella successione.

6. Alla data di adozione dei singoli decreti di cui al comma 5, e in relazione a quanto in essi stabilito, i comuni, per la quota di rispettiva competenza, acquisiscono le risorse derivanti dalla liquidazione delle attività, rispondono ad ogni effetto dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle passività e subentrano

nella gestione dei procedimenti in corso, anche di carattere contenzioso, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative e di bilancio.

7. Il commissario è scelto tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa in relazione all'incarico da svolgere. Non possono essere nominati i soggetti di cui all'art. 236 del decreto legislativo n. 267/2000, intendendosi per ente locale i comuni coinvolti nella successione dell'unione estinta.

8. Al commissario, salvo che rivesta la carica di presidente o assessore della provincia, spetta un'indennità lorda complessiva determinata per tutto il periodo dell'attività commissariale, in misura forfetaria, non superiore al compenso massimo attribuibile al presidente di commissione straordinaria di liquidazione degli enti dissestati, stabilito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 (Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati), per comune di dimensione demografica pari a quella complessiva dei comuni di interessati alla successione. L'indennità può essere liquidata anche per frazioni mensili, calcolate in proporzione alla durata del mandato commissariale. Al commissario spetta altresì il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti del comune, tra quelli interessati, di maggiori dimensioni demografiche. Gli oneri finanziari sono a carico di tutti i comuni interessati alla successione e sono ripartiti in ragione della popolazione residente.

9. I comuni coinvolti nella successione sono tenuti ad assicurare al commissario ogni collaborazione per lo svolgimento della sua attività. Il commissario, per l'esercizio delle sue funzioni, può, sulla base di opportuni accordi con i comuni coinvolti nella successione, avvalersi delle risorse strumentali, professionali e logistiche dei comuni stessi.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 75-ter nella legge regionale n. 68/2011

1. Dopo l'art. 75-bis della legge regionale n. 68/2011 è inserito il seguente:

«Art. 75-ter (*Contributo regionale per la liquidazione*). — 1. Successivamente al termine delle procedure di cui all'art. 75-bis, la giunta regionale con deliberazione può corrispondere ai comuni interessati un contributo a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per la definizione delle procedure di liquidazione, ripartito in modo proporzionale alle rispettive spese, fino all'importo massimo complessivo di euro 20.000 a valere sulle risorse stanziare per l'attuazione dell'art. 90. In tal caso sono corrispondentemente ridotte le risorse da concedere ai sensi del medesimo art. 90.».



Art. 4.

Disposizioni sugli effetti dell'estinzione dell'Unione dei comuni dell'Arcipelago toscano

1. Restano fermi i provvedimenti che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano adottati ai sensi dell'art. 74 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e gli effetti da essi prodotti. In particolare, restano fermi:

a) l'estinzione dell'Unione di comuni dell'Arcipelago toscano, a far data dal 20 maggio 2012;

b) la successione della provincia di Livorno, dei comuni e del Consorzio di bonifica alta maremma ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 68/2011, come risultante dalla ricognizione dei rapporti e dei procedimenti in corso effettuata con il piano di successione e subentro e con il decreto di cui all'art. 74, comma 5, della stessa legge, e l'individuazione operata dal decreto dei comuni di cui all'art. 75, comma 8, della stessa legge; per i rapporti e i procedimenti non risultanti dal piano di successione e subentro e dal citato decreto o ad essi non riconducibili, la successione opera direttamente ai sensi del medesimo art. 75; l'esatta quantificazione dei debiti e dei crediti è comunque soggetta a verifica sulla base dei titoli che li avevano determinati.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 10 dicembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2012.

(*Omissis*).

13R00119

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2012, n. 74.

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 71 del 19 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

Capo I

MAESTRI DI SCI

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 134 della legge regionale n. 42/2000


1. L'art. 134 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è sostituito dal seguente:

«Art. 134 (*Maestri di sci di altre regioni e Stati*). — 1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.

2. Il collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 131.

3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana devono darne preventiva comunicazione al collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare ed il periodo di attività.

4. Ai maestri di sci, cittadini di stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).



5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri Stati che esercitano temporaneamente in Toscana.

6. Ai cittadini di Stati non membri dell'Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

7. L'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 131.

8. I maestri di sci di stati non membri dell'Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 134-bis nella legge regionale n. 42/2000

1. Dopo l'art. 134 della legge regionale n. 42/2000 è inserito il seguente:

«Art. 134-bis (*Esercizio abusivo della professione*). — 1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale.»

Capo II

GUIDE AMBIENTALI

Art. 3.

Modifiche all'art. 119 della legge regionale n. 42/2000

1. Il comma 6 dell'art. 119 della legge regionale n. 42/2000 è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 dicembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2012.

(*Omissis*).

13R00120

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2012, n. 75.

Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione delle commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 71 del 19 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)


Art. 1.

Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo

1. Al fine di contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto, i comuni, nell'ambito dei livelli ottimali di esercizio (LODE) di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), possono istituire commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo, di seguito denominate commissioni, per promuovere azioni coordinate al fine di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto e favorire il percorso di passaggio da casa a casa dei soggetti che non sono in possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo familiare.

2. Le commissioni possono essere più di una in caso di LODE che comprendano comuni con una dimensione demografica superiore a cinquantamila abitanti.

3. La costituzione delle commissioni è riconosciuta tra i criteri di priorità, nella misura determinata nella deliberazione di cui all'art. 3, comma 5, ai fini della ripartizione tra i LODE di finanziamenti per il sostegno a programmi di costruzione, acquisizione e recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata o di alloggi destinati alla locazione per famiglie in situazione di disagio abitativo.



Art. 2.

Composizione e funzionamento delle commissioni

1. La conferenza dei sindaci dei comuni associati nei LODE disciplina il funzionamento delle commissioni, individua il presidente e la relativa composizione. Fanno parte delle commissioni rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e rappresentanti delle associazioni di proprietà edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e della convenzione nazionale sottoscritta ai sensi dello stesso art. 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999, nonché un rappresentante del soggetto gestore del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica (ERP) previsto dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), competente per territorio. Le commissioni possono essere integrate da rappresentanti delle prefetture-uffici territoriali del Governo e delle questure competenti per territorio, nonché dai rappresentanti dei comuni interessati.

2. La partecipazione alle commissioni è a titolo gratuito.

Art. 3.

Flussi informativi sul disagio abitativo

1. Al fine di consentire la puntuale conoscenza dei dati inerenti il patrimonio ERP, e al fine di implementare l'Osservatorio sociale regionale, istituito ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), i soggetti gestori del patrimonio ERP afferente ai LODE trasmettono all'osservatorio medesimo i dati e le informazioni sul disagio abitativo, come base indispensabile di analisi per la relazione annuale di cui al comma 2.

2. L'osservatorio sociale regionale predispone una relazione annuale sul disagio abitativo che la Giunta regionale trasmette entro il mese di febbraio al Consiglio regionale ai fini dell'acquisizione del parere.

3. L'assessore regionale competente per materia garantisce ampia diffusione della relazione annuale e del parere di cui al comma 2, e convoca una conferenza annuale alla quale partecipano anche i rappresentanti delle commissioni di cui all'art. 1, al fine di:

a) verificare il corretto funzionamento dei flussi informativi di cui al comma 4, e avanzare proposte per il superamento delle criticità riscontrate;

b) individuare misure dirette a favorire azioni di contrasto all'emergenza abitativa;

c) stabilire criteri di uniformità per i lavori delle commissioni.

4. I flussi informativi comprendono:

a) le procedure di sfratto e gli esiti delle azioni di graduazione;

b) tipologia, proprietà e numero degli alloggi utilizzati per il passaggio da casa a casa a seguito di graduazione.

5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione della conferenza di cui al comma 3, garantendo la partecipazione degli organismi rappresentativi a livello regionale dei comuni, dei soggetti gestori del patrimonio ERP, dei rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Alla conferenza possono essere invitati i rappresentanti delle prefetture-uffici territoriale del Governo e delle questure.

6. La deliberazione di cui al comma 5, al fine dell'acquisizione dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, stabilisce le modalità di accordo tra i soggetti che ne sono detentori e che partecipano alla conferenza medesima.

Art. 4.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in merito alla riduzione del disagio abitativo.

2. Al fine di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2013, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sul processo di costituzione delle commissioni.

3. A decorrere dal 2014, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione che contiene dati e informazioni motivati, inerenti i seguenti aspetti:

a) procedure di sfratto in corso ed esiti delle azioni di graduazione;

b) numero e tipologia degli alloggi utilizzati per il passaggio da casa a casa, a seguito di graduazione;

c) risultanze dei lavori della conferenza;

d) criticità eventualmente emerse nei lavori della conferenza e delle commissioni.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 12 dicembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2012.

(Omissis).

13R00121



REGIONE LAZIO

LEGGE STATUTARIA 4 ottobre 2012, n. 1.

Modifiche all'articolo 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 55 del 16 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Il Governo della Repubblica non ha promosso questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata.

Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2, comma 2, dello Statuto

1. Il comma 2, dell'art. 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), è sostituito dal seguente:

«2. Roma, capoluogo della Regione, è, ai sensi dell'art. 114, terzo comma, della Costituzione e della legislazione statale, la capitale della Repubblica e la sede del Governo e dei Ministeri.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 ottobre 2012

POLVERINI

13R00182

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2012, n. 12.

Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 9 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 «Norme in materia di aree naturali protette regionali», 6 luglio 1998, n. 24 «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico» e 11 agosto 2009, n. 21 «Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale», come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 «Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure», 9 marzo 1990, n. 27 «Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica», 6 agosto 1999, n. 12 «Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica», 22 dicembre 1999, n. 38 «Norme sul governo del territorio», 19 luglio 2007, n. 11 «Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica» e 16 aprile 2009, n. 13 «Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti» e successive modifiche)

1. All'art. 26 della legge regionale n. 24/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo



ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dal PTPR, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'art. 23.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 2-*bis* può essere attivato dai comuni con deliberazione del consiglio e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. Nell'ambito della copianificazione, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, ove l'ipotesi di cui al comma 2-*bis* riguarda beni identitari archeologici e storici, puntuali e lineari, l'istanza di rettifica e la relativa documentazione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della verifica della sussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico. La Regione, a seguito della comunicazione dell'accertamento ministeriale, provvede alla rettifica con le procedure di cui al comma 2-*bis*. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In attesa dell'adeguamento cartografico delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1, 2, 2-*bis* e 4-*bis*, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'art. 25, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e alla effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonché alla accertata sussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico di cui al comma 3.»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Fino all'approvazione del PTPR, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR adottato ai sensi dell'art. 23, comma 2, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*, con deliberazione della Giunta regionale e successiva approvazione del Consiglio regionale.».

2. Il comma 4 dell'art. 7-*bis* della legge regionale n. 12/1999 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«4. Qualora non si pervenga, nei sessanta giorni, all'accordo di programma o non sia rispettato il nuovo termine per l'inizio dei lavori, la Regione, valutate le cause che hanno impedito il rispetto del termine e la permanenza dell'interesse pubblico ad eseguire i lavori programmati e finanziati, può con deliberazione della Giunta regionale

su proposta dell'assessore competente in materia di edilizia residenziale pubblica, rideterminare le localizzazioni degli interventi, assegnando un nuovo termine per l'inizio dei lavori, in ogni caso non superiore a tredici mesi, decorso inutilmente il quale i relativi fondi tornano nella disponibilità della Regione. La rideterminazione della localizzazione deve avvenire in un comune appartenente allo stesso ambito provinciale della prima localizzazione, con esclusione di Roma capitale, tenendo conto dell'emergenza abitativa.».

3. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/2007 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di realizzare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, i comuni definiscono in via transattiva, laddove ne ricorrano le condizioni, la quantificazione dell'entità dei conguagli, qualora dovuti, per il diverso costo di acquisizione delle aree espropriate, stabilendo in tal modo le condizioni di maggiore favore per i cittadini e fatti sempre salvi gli accordi tra le parti.».

4. All'art. 2 della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'linea del comma 1 le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 28 agosto 2011»;

b) la lettera *b*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*b*) siano edifici ultimati per i quali intervenga il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria entro il termine di cui all'art. 6, comma 4.»;

c) alla lettera *c*) del comma 2 le parole: «ed in ogni caso ovunque ricorrano le condizioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «, fatto salvo in ogni caso il nulla osta del soggetto gestore dell'area naturale protetta»;

d) alla lettera *e*) del comma 2 dopo le parole: «rischio molto elevato» sono inserite le seguenti: «ed elevato».

5. All'art. 3 della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*b*) 20 per cento degli edifici residenziali e non residenziali indicati nell'art. 2 destinati alle strutture che erogano servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, per un incremento massimo di 200 metri quadrati per l'intero edificio;»;

b) alla lettera *d*) del comma 1 le parole: «dalle lettere *a*) e *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere *a*), *b*) e *c*)»;

c) al comma 6 le parole: «e delle opere di urbanizzazione secondaria» sono sostituite dalle seguenti: «e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444»;



d) al comma 7 le parole: «dell'adeguamento o della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, come individuate» sono sostituite dalle seguenti: «della dotazione degli standard, come individuati»;

e) al comma 8 le parole: «a schiera» sono soppresse.

6. All'art. 3-ter della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 dopo le parole: «degli edifici» sono inserite le seguenti: «o di parti degli edifici»;

b) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatti salvi gli edifici esistenti dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010 destinati ad attività turistico-ricettiva, con una superficie utile lorda non superiore a 3 mila metri quadrati.»;

c) alla lettera c) del comma 1 le parole: «tali interventi sono subordinati a riservare una quota della superficie complessiva oggetto di trasformazione alla locazione con canone calmierato per l'edilizia sociale, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con regolamento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «tali interventi sono subordinati a riservare ad edilizia sociale a canone calmierato una quota della superficie complessiva oggetto di trasformazione, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 1-bis»;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e del comma 1, lettera c), adotta un regolamento di attuazione e integrazione con il quale disciplina:

a) i requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia sociale a canone calmierato e le procedure per l'individuazione dei locatari;

b) la durata del vincolo di locazione a canone calmierato, che non può essere comunque inferiore a quindici anni, prevedendo che sia oggetto di specifico atto d'obbligo da registrarsi presso la conservatoria dei registri immobiliari;

c) eventuali quote riservate alla locazione a canone calmierato a favore delle categorie individuate dal comma 1, lettera c);

d) i criteri per la determinazione del canone calmierato;

e) eventuale ulteriore documentazione a corredo della richiesta del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), necessaria ai fini della individuazione certa delle superfici e degli alloggi da destinare a locazione a canone calmierato;

f) le condizioni e le modalità dell'eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b) ed i criteri per la determinazione del prezzo di vendita, che non può essere superiore al 60 per cento del valore di mercato.»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È consentita, nelle aree edificabili libere con destinazione non residenziale nell'ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata nonché di ogni atto deliberativo comunale avente efficacia di atto attuativo del PRG, ancorché decaduti, con esclusione dei

piani degli insediamenti produttivi e dei piani industriali particolareggiati, la realizzazione di immobili ad uso residenziale entro il limite di 10 mila metri quadrati di superficie utile lorda e comunque non oltre la superficie non residenziale prevista dal piano, incrementata del 10 per cento dell'intera volumetria prevista dal piano stesso, proporzionalmente distribuita in relazione alle volumetrie ammesse per ogni area libera destinata a non residenziale. La realizzazione di tali interventi rimane subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita nella misura minima del 30 per cento, destinata alla locazione con canone calmierato per l'edilizia sociale secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui al comma 1-bis. La realizzazione degli interventi previsti nel presente comma è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero al loro adeguamento o realizzazione in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti nonché alla realizzazione di parcheggi di cui all'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 e successive modifiche.»;

f) al comma 6 le parole: «e secondaria» sono sostituite dalle seguenti: «e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».

7. Dopo l'art. 3-ter della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 10/2011, è inserito il seguente:


«Art. 13-*quater*:

Interventi finalizzati al riutilizzo edilizio dismesso attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale

1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti cambi di destinazione ad altro uso non residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione, e di completamento, previa acquisizione del titolo abilitativo edilizio di cui all'art. 6, degli edifici di cui all'art. 2 aventi destinazione non residenziale con esclusione di teatri e cinema, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010, ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici con destinazione d'uso direzionale, che siano anche in via di dismissione. Gli interventi di cui al presente comma sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli interventi non possono riguardare edifici ricompresi all'interno delle zone D di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nell'ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi, fatti salvi gli interventi nelle zone omogenee D inferiori a 10 ha, che riguardino edifici dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2005;

b) gli interventi non possono riguardare gli edifici ricompresi all'interno delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;



c) gli interventi finalizzati al cambio di destinazione d'uso sono consentiti fino ad un massimo di 2.500 metri quadrati di superficie utile lorda;

d) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Gli interventi di modifica di destinazione d'uso di cui al comma 1 determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell'area di sedi me e delle aree pertinenziali dell'edificio.»

8. All'art. 4 della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 4 le parole: «e secondaria» sono sostituite dalle seguenti: «e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444»;

b) il comma 6 è soppresso.

9. All'art. 5 della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «e secondaria» sono sostituite dalle seguenti: «e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444»;

b) al comma 4 le parole: «fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 comma 11,» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto agli articoli 3, comma 8,».

10. All'art. 6 della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «3-ter,» sono inserite le seguenti: «3-quater,»;

b) al comma 2 dopo le parole: «3-ter» sono inserite le seguenti: «, 3-quater»;

c) al comma 4 dopo le parole: «a decorrere dal termine di cui all'art. 2, comma 4» sono inserite le seguenti: «ed entro il termine del 31 gennaio 2015»;

d) al comma 7 dopo le parole: «3-ter, » sono inserite le seguenti: «3-quater,».

11. All'art. 7 della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «di riqualificare e recuperare» sono sostituite dalle seguenti: «di valorizzare»;

b) all'alinea del comma 3 le parole: «volti al recupero e alla riqualificazione di aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «volti, in conformità alla pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 145, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, alla valorizzazione di aree caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali»;

c) alla lettera b) del comma 3 le parole: «aree esterne a quelle vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «aree esterne a quelle caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora il programma di riqualificazione ambientale comprenda aree interessate da beni paesaggistici, i comuni, ai sensi dell'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche adottano il programma d'intesa con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.»;

e) al comma 4 le parole: «nelle aree di valore paesaggistico» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree di cui al comma 3»;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Limitatamente ai comuni costieri, i programmi integrati di cui al comma 3 possono prevedere un incremento premiale delle volumetrie, ai fini della ricostruzione degli edifici demoliti ai sensi del comma 3, lettera b), fino a un massimo del 150 per cento della volumetria demolita e destinata le aree recuperate alla fruizione pubblica del litorale.».

12. All'art. 15-bis della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di consentire l'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza alloggiativa ATER e comunali o degli alloggi di nuova costruzione di edilizia "sovvenzionata per mutuo sociale", anche in deroga ai piani di cessione di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e di cui all'art. 48, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, e successive modifiche, è istituita una modalità di vendita e rateizzazione del prezzo di acquisto, di seguito denominata "mutuo sociale". Per interventi di edilizia "sovvenzionata per mutuo sociale" si intendono interventi di nuova costruzione di alloggi realizzati, al fine di calmierare i costi, su terreni nelle disponibilità degli enti pubblici e attuati, in forma diretta, dalla direzione regionale competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale.»;

b) alla lettera a) del comma 3 dopo la parola: «ATER» sono inserite le seguenti: «e dei comuni»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'importo del mutuo sociale è pari al costo totale sostenuto per la realizzazione dell'alloggio di nuova costruzione di edilizia "sovvenzionata per mutuo sociale", o pari al prezzo complessivo richiesto dall'ATER o dal comune per l'acquisto, determinato ai sensi della normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. In entrambi i casi la cessione della proprietà avviene previa iscrizione ipotecaria e contestualmente al pagamento del primo rateo.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La rateizzazione del prezzo di acquisto di cui al comma 2 operata dalle ATER o dai comuni o dalla Regione in relazione alla proprietà degli immobili, al tasso di interesse legale, può essere effettuata sull'intero im-



porto ovvero, nel caso di pagamento immediato di una quota concordata tra le parti, sulla parte rimanente. I ratei di mutuo sociale, regolati da apposito piano di ammortamento da aggiornare annualmente in relazione al reddito del nucleo familiare del beneficiario, sono mensili, a rata fissa e di ammontare non superiore al 20 per cento del reddito mensile netto del nucleo familiare del beneficiario. Il tasso annuo di interessi legali è interamente a carico del beneficiario fino al raggiungimento dell'1 per cento e oltre la soglia limite del 2,5 per cento. La Regione interviene a copertura degli interessi in misura non superiore alla percentuale massima dell'1,5 per cento. Il pagamento della rata è sospeso in caso di disoccupazione del beneficiario o altro impedimento al pagamento che si verifichi in capo al beneficiario, previo accertamento dell'impedimento stesso da parte della Regione. Nel periodo di sospensione, il beneficiario è tenuto al pagamento del canone di locazione mediante le medesime modalità della locazione delle ATER. Al termine dello stato di disoccupazione o al cessare di altro impedimento al pagamento, quanto versato dal beneficiario a titolo di canone di locazione viene calcolato in conto prezzo. È consentita l'estinzione anticipata.»;

e) al comma 7 dopo la parola: «ATER» sono inserite le seguenti: «e dei comuni».

13. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 21/2009 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

Disposizioni transitorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'esistenza abitativa per Roma capitale

1. In considerazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, e della particolare situazione di alta tensione abitativa di Roma capitale, ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter, del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche, Roma capitale, nel nuovo bando generale di cui all'art. 1 del r.r. n. 2/2000, provvede a riservare una quota del 50 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai soggetti che risultano già collocati nell'attuale graduatoria a punti dieci, previa verifica che permangano in capo ad essi i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 8 del r.r. n. 2/2000, assicurando alternanza nell'assegnazione degli alloggi fra i soggetti a punti dieci, fino ad esaurimento, ed i nuovi soggetti in graduatoria.».

14. All'art. 25 della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Al fine di consentire la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia straordinaria ancora pendenti, ferme restando le specifiche previsioni della legge n. 47/1985 e successive modifiche, dell'art. 39 della legge n. 724/1994 e successive modifiche, dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modifiche e della legge regionale n. 12/2004 e successive modifiche, con particolare riguardo all'esclusione dalla sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli disposta dall'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003 e alla necessità, qualora l'opera sia stata realizzata su immobili sottoposti a vincolo, del parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso ai fini della formazione del silenzio-assenso, i soggetti che hanno presentato domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalla predetta normativa possono presentare al comune alternativamente:»;

b) alla lettera a), del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alla necessità, qualora l'opera sia stata realizzata su immobili sottoposti a vincolo, del parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso»;

c) al comma 3 le parole: «nei termini previsti dalle singole leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dalle singole leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1 per la formazione del silenzio-assenso e a condizione che, qualora l'opera sia stata realizzata su immobili sottoposti a vincolo, sia stato ottenuto il parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso ai sensi delle citate leggi di sanatoria».

15. All'art. 1 della legge regionale n. 36/1987 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «non comportano varianti allo strumento generale ovvero, se le comportano, quando queste ultime riguardino» sono sostituite dalle seguenti: «comportano le varianti allo strumento generale di seguito elencate»;

b) al comma 3 le parole: «ovvero con deliberazione della giunta comunale, qualora conformi allo strumento urbanistico generale» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), e d) ovvero con deliberazione della giunta comunale nelle ipotesi di cui al medesimo comma 1, lettere a), e) ed f)».



16. All'art. 1-*bis* della legge regionale n. 36/1987 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «che non comportino le modifiche di cui all'art. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2,»;

b) all'alinea del comma 2 dopo le parole: «di seguito elencate» sono inserite le seguenti: «a piani attuativi già approvati», dopo le parole: «non costituiscono» è inserita la seguente: «variante» e le parole: «sostanziale a un piano attuativo di cui all'art. 1, comma 1» sono soppresse.

17. Dopo il comma terzo dell'art. 4 della legge regionale n. 36/1987 è aggiunto il seguente:

«4. I comuni individuano le aree da destinare, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, all'insediamento di impianti per lo svolgimento delle attività elencate all'art. 1, comma 1, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La deliberazione di individuazione, corredata da tutti gli elaborati tecnici e normativi e dei pareri prescritti, costituisce adozione della relativa variante urbanistica ed è pubblicata nell'albo pretorio e nel sito informatico del comune per un periodo di trenta giorni consecutivi. Nei successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni. La delibera di individuazione è inviata alla Regione, unitamente agli atti che la corredano ed alle eventuali osservazioni e controdeduzioni comunali, ed è approvata con le modalità indicate nei commi precedenti.»

18. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della l. r. 27/1990 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire agli enti istituzionalmente competenti le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione o l'ampliamento di edifici di culto, di attrezzature religiose e complessi parrocchiali su parte delle aree nella disponibilità per tali fini di detti enti, è consentita la realizzazione di interventi ad uso residenziale, commerciale, direzionale, turistico o a servizi, con una volumetria non superiore a quella delle opere religiose, e comunque fino a un massimo di 3 mila metri quadrati di superficie utile lorda. I proventi derivanti a detti enti dalla cessione a terzi a qualsiasi titolo delle aree edificabili, ovvero dei relativi diritti edificatori o degli immobili realizzati, sono integralmente destinati alla esecuzione delle opere religiose. Il progetto o programma unitario dei suddetti interventi è approvato in variante al PRG con ricorso alle procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche ovvero con l'accordo di programma di cui all'art. 34 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).».

19. Alla legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *d)* del comma 4 dell'art. 8 le parole: «piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti» sono sostituite dalle seguenti: «piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall'art. 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall'art. 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)»;

b) la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 31 è sostituita dalla seguente:

«*d)* la possibilità di realizzare gli interventi e le attività previste dall'art. 8, comma 3, lettera *q)* e comma 4, lettera *d)*.»;

c) dopo il comma 2-*bis* dell'art. 46 è inserito il seguente:

«2 ter. Fino all'approvazione degli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, le previsioni di cui all'art. 8, comma 4, lettera *d)* si applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

20. Alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/1999 e successive modifiche dopo le parole: «ambientale ed urbanistica,» sono inserite le seguenti: «da due funzionari della direzione regionale territorio ed urbanistica di pluriennale e comprovata esperienza in materia di pianificazione urbanistica.».


21. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2009 e successive modifiche dopo le parole: «sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono inserite le seguenti: «oppure ultimati come definiti dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) alla data del 31 dicembre 2011.».

22. Le graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti in programmi adottati dalla Giunta regionale conservano la loro efficacia, con riferimento alle cooperative edilizie destinatarie dei relativi finanziamenti, a condizione che abbiano provveduto a ripianare l'eventuale perdita di bilancio dell'esercizio finanziario previsto dai bandi all'atto dell'approvazione del bilancio medesimo. Per gli interventi di cui al presente comma, il termine previsto dall'art. 7-*bis*, comma 1, della legge regionale n. 12/1999 e successive modifiche, decorre dalla data del 31 agosto 2012.

23. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4-*bis* dell'art. 13 e l'art. 36-*quinquies* della legge regionale n. 24/1998;

b) la lettera *d-bis)* del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1997;



c) il comma 31 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2011;

d) le lettere b) ed e) del comma 32 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2011.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 agosto 2012

POLVERINI

13R00177

REGOLAMENTO REGIONALE 3 agosto 2012, n. 13.

Disposizioni attuative e integrative dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998) recante norme concernenti i criteri e le modalità relative alla gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nonché ai sensi dell'articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 9 agosto 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello statuto regionale, in attuazione dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998) concernente le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso, di applicazione delle sanzioni e dei relativi ricorsi amministrativi delle tasse automobilistiche di competenza regionale, detta norme sui criteri e le modalità relative alla gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica, ai sen-

si dell'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nonché ai sensi dell'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

Art. 2.

Adempimenti inerenti all'instaurazione del rapporto tra Regione Lazio e tabaccai

1. I tabaccai possono essere autorizzati a svolgere il servizio di riscossione della tassa automobilistica, per conto della Regione, previa presentazione, anche per il tramite delle associazioni di categoria, di un'apposita istanza alla Regione stessa, contenente i dati indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11 (Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997) e la dichiarazione di adesione alla convenzione approvata con Decreto del Ministero delle finanze 16 marzo 1999, ai sensi dell'art. 17, comma 11 della legge n. 449/1997, sottoscritta in originale dal soggetto richiedente o, in caso di società, dal rappresentante legale. All'istanza è allegata la seguente documentazione:

a) garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, prestata in forma individuale o solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11 del 1999 e secondo le condizioni ivi previste, a garanzia degli obblighi connessi al servizio;

b) modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite rapporto interbancario diretto (RID), sottoscritto e timbrato dall'istituto bancario;

c) visura camerale o dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);


d) fotocopia del documento di identità del titolare della tabaccheria in corso di validità.

2. Nei casi in cui l'istanza è presentata dalle associazioni di categoria, oltre alla documentazione di cui al comma 1, alla stessa sono allegati:

a) l'elenco delle tabaccherie che intendono svolgere il servizio di riscossione, distinte per codice identificativo Lottomatica;

b) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale del titolare della tabaccheria, o, nel caso di società, del rappresentante legale.

3. Ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 4, nell'istanza di cui al comma 1, i soggetti richiedenti dichiarano altresì alla Regione di essere consapevoli di assumere, nell'esercizio dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, la qualifica pubblicistica di agenti contabili con conseguente assog-



gettamento alla disciplina sostanziale e processuale riservata ai soggetti che, per ragioni di ufficio o servizio, maneggiano denaro pubblico, nonché della responsabilità civile, penale e contabile in cui possono incorrere nel caso di omissione o di ritardo, anche parziali, del riversamento alla Regione delle somme riscosse.

4. Nel caso in cui è prestata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in forma solidale e collettiva, gli istituti bancari o assicurativi, di seguito denominati «enti garanti» forniscono l'elenco delle tabaccherie per le quali è prestata garanzia fideiussoria, con l'indicazione del codice identificativo Lottomatica, del nome e cognome del titolare o, in caso di società, del rappresentante legale e dell'importo della copertura fideiussoria per l'anno corrente.

5. I tabaccai sono tenuti a comunicare alla Regione le variazioni dei dati contenuti nell'istanza di cui al comma 1, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'intervenuta variazione. In caso di mancata comunicazione delle variazioni nel termine previsto, la Regione può sospendere i tabaccai inadempienti dal servizio di riscossione della tassa automobilistica per tre mesi, mediante disattivazione dal collegamento telematico di cui all'art. 4, comma 3.

6. Ai fini del mantenimento del collegamento telematico di cui all'art. 4, comma 3, per lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, la Regione, entro il 15 novembre dell'anno in corso, richiede agli enti garanti l'elenco dei tabaccai che intendono rinnovare la garanzia fideiussoria. Entro e non oltre il 10 dicembre di ogni anno, gli enti garanti trasmettono alla Regione l'elenco dei tabaccai che hanno rinnovato la garanzia fideiussoria per l'anno successivo. I tabaccai, che non hanno rinnovato la garanzia fideiussoria sono sospesi in via cautelativa dal servizio di riscossione della tassa automobilistica, mediante la disattivazione dal collegamento telematico, di cui all'art. 4 comma 3, per la riscossione della tassa automobilistica.

Art. 3.

Adempimenti inerenti all'instaurazione del rapporto tra la Regione e le agenzie pratiche auto

1. Le agenzie di pratiche auto e le delegazioni ACI possono essere autorizzate a svolgere il servizio di riscossione della tassa automobilistica per conto della Regione, previa presentazione, anche per il tramite delle associazioni di categoria, di un'apposita istanza alla Regione stessa, contenente i dati previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze del 13 settembre 1999 (Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche), e la dichiarazione di adesione alla convenzione tipo approvata con lo stesso decreto ministeriale 13 settembre 1999,

ai sensi dell'art. 31, comma 42, della legge n. 448/1998, sottoscritta in originale dal soggetto richiedente o dal rappresentante legale, in caso di società. All'istanza è allegata la seguente documentazione:

a) garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, prestata in forma individuale o solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 settembre 1999 e secondo le condizioni ivi previste, a garanzia degli obblighi connessi al servizio;

b) autorizzazione prevista dall'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);

c) modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite rapporto interbancario diretto (RID), sottoscritto e timbrato dall'istituto bancario;

d) visura camerale o dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

e) fotocopia del documento di identità del titolare dell'agenzia o della delegazione ACI in corso di validità;

f) per le delegazioni ACI, mandato trilaterale sottoscritto dalle parti.

2. Nel caso in cui l'istanza è presentata dalle associazioni di categoria, oltre alla documentazione di cui al comma 1, alla stessa sono allegati:

a) l'elenco delle agenzie e le delegazioni ACI che intendono svolgere il servizio di riscossione della tassa automobilistica, distinte per codice motorizzazione;

b) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale del titolare dell'agenzia o della delegazione ACI, o, nel caso di società, del rappresentante legale.

3. Le agenzie pratiche auto e le delegazioni ACI sono tenute a comunicare alla Regione le variazioni dei dati contenuti nell'istanza di cui al comma 1, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'intervenuta variazione. In caso di mancata comunicazione delle variazioni nel termine previsto, la Regione può sospendere i soggetti inadempienti dal servizio di riscossione della tassa automobilistica per tre mesi, mediante disattivazione dal collegamento telematico di cui all'art. 4, comma 3.

4. Ai fini del rinnovo annuale delle polizze fideiussorie in scadenza, le agenzie e le delegazioni, ovvero i soggetti contraenti polizze solidali e collettive, devono far pervenire alla Regione entro i 10 giorni antecedenti la data di scadenza delle citate polizze, gli originali dei rinnovi delle polizze fideiussorie. Le agenzie e le delegazioni prive del rinnovo della polizza fideiussoria, sono sospesi, in via cautelativa, dal servizio di riscossione della tassa automobilistica, mediante la disattivazione dal collegamento telematico di cui all'art. 4, comma 3.



5. Ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 4, nell'istanza di cui al comma 1, i soggetti richiedenti dichiarano altresì alla Regione di essere consapevoli di assumere, nell'esercizio dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, la qualifica pubblicistica di agenti contabili con conseguente assoggettamento alla disciplina sostanziale e processuale riservata ai soggetti che, per ragioni di ufficio o servizio, maneggiano denaro pubblico, nonché della responsabilità civile, penale e contabile in cui possono incorrere nel caso di omissione o di ritardo, anche parziali, del riversamento alla Regione delle somme riscosse.

Art. 4.

Autorizzazione alla riscossione

1. Costituiscono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica, la presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi connessi al servizio, l'autorizzazione, ai fini del riversamento delle somme riscosse, alla procedura di addebito automatico mediante RID, di cui all'art. 5, comma 1 nonché l'esito positivo della procedura di allineamento elettronico degli archivi di cui all'art. 5, comma 2.

2. La Regione, a fronte delle istanze di cui agli articoli 2 e 3, previa verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura regionale competente in materia, autorizza i soggetti richiedenti alla riscossione della tassa automobilistica.

3. A seguito del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, la Regione, in conformità all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11 del 1999 nonché dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 marzo 1999 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 13 settembre 1999, provvede, mediante richiesta al gestore del sistema informatico indicato dal soggetto autorizzato, all'attivazione del collegamento telematico del sistema informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).

Art. 5.

Riversamento delle somme riscosse e variazioni delle coordinate bancarie

1. Ai fini del riversamento delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica, i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 autorizzano la Regione, tramite RID, a prelevare direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare delle somme riscosse.

2. Per la trasmissione in via telematica dei dati concernenti l'autorizzazione all'addebito in conto corrente, a cura dei soggetti di cui al comma 1, l'istituto bancario su cui è disposto il RID effettua l'allineamento elettronico degli archivi con il tesoriere regionale e la Regione. Le modalità di effettuazione dell'allineamento elettronico degli archivi e di sottoscrizione del modulo RID sono pubblicate sul sito web istituzionale della Regione.

3. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11/1999, nonché dell'art. 6 del decreto ministeriale 16 marzo 1999 e dell'art. 6 del decreto ministeriale 13 settembre 1999, ciascun soggetto autorizzato, settimanalmente, riceve dal gestore del sistema informatico scelto, di cui all'art. 4, comma 3, l'estratto conto relativo al totale delle somme da questo riscosse a titolo di tassa automobilistica nella settimana precedente; detto ammontare deve essere reso disponibile sul conto corrente ove è disposto il RID entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto.


4. Nel caso in cui i soggetti autorizzati intendano procedere alla variazione dell'istituto bancario o del numero di conto corrente su cui hanno disposto il RID, comunicano tempestivamente alla Regione per via telematica, le nuove coordinate bancarie unitamente al modulo RID. Contestualmente alla variazione, viene effettuato, a cura degli stessi soggetti, l'allineamento elettronico degli archivi con l'istituto bancario prescelto secondo le modalità di cui al comma 2.

5. La tempestiva comunicazione per via telematica delle nuove coordinate bancarie e il contestuale invio del modulo RID non comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11/1999 nonché all'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 13 settembre 1999 e all'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 16 marzo 1999, sulle somme non riversate alla Regione a causa del disallineamento elettronico degli archivi. I conseguenti insoluti non costituiscono violazioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1. Fino all'allineamento elettronico degli archivi, i soggetti autorizzati possono essere temporaneamente sospesi cautelativamente dal servizio di riscossione della tassa automobilistica, mediante la disattivazione dal collegamento telematico di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 6.

Insoluto, intimazione di pagamento e sospensione cautelativa del servizio di riscossione

1. In caso di esito insoluto della procedura di addebito automatico in conto corrente delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica, la Regione sospende il soggetto inadempiente, in via cautelativa, dal servizio di riscossione, tramite disattivazione dal collegamento telematico, mediante apposita richiesta al gestore del sistema informatico e contestualmente invia, con lettera rac-



comandata con avviso di ricevimento o tramite P.E.C., l'intimazione al pagamento delle somme richieste entro il termine di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata o della P.E.C.

2. L'intimazione di pagamento, spedita anche al fideiussore e al contraente della polizza fideiussoria nonché, per le agenzie pratiche auto e le delegazioni ACI, alla provincia di competenza e, per i tabaccai, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, contiene:

a) la generalità del soggetto inadempiente;

b) il codice identificativo Lottomatica della tabaccheria o il codice motorizzazione dell'agenzia pratiche auto;

c) l'indicazione delle somme rimosse a titolo di tassa automobilistica e non riversate alla Regione nei termini di cui all'art. 5, comma 3, in conformità all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11/1999 nonché all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 16 marzo 1999 e all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale del 13 settembre 1999;

d) la richiesta del pagamento delle somme di cui alla lettera c), maggiorate della penale del 5% prevista dall'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11/1999 nonché dall'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 16 marzo 1999 e dall'art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 13 settembre 1999;

e) le modalità di assolvimento del pagamento, con l'indicazione delle coordinate bancarie sulle quali il soggetto inadempiente deve effettuare il bonifico bancario di cui all'art. 7, comma 1;

f) l'avviso che l'intimazione di pagamento costituisce comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per i soggetti inadempienti, in conformità all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni;

g) l'avviso che, se l'insoluto non viene regolarizzato entro il termine di cui al comma 1, la Regione procede al recupero delle somme non riversate mediante escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 10 e alla segnalazione del mancato riversamento alla competente Procura della Repubblica e alla Procura regionale presso la Corte dei conti;

h) l'avviso che, se l'insoluto non viene regolarizzato entro il termine di cui al comma 1, si procede alla riscossione coattiva delle somme non coperte dalla garanzia fideiussoria secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia;

i) la comunicazione al soggetto inadempiente della sospensione cautelativa dal servizio di riscossione della tassa automobilistica di cui al comma 1.

Art. 7.

Modalità di riversamento delle somme indicate nell'intimazione di pagamento

1. I soggetti inadempienti, devono riversare alla Regione le somme indicate nell'intimazione di pagamento di cui all'art. 6, mediante bonifico bancario, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata o della P.E.C.

2. Dell'avvenuto adempimento deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione, mediante la trasmissione, anche a mezzo fax o PEC, della copia del bonifico.

3. La riattivazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica, su richiesta dei soggetti interessati, è subordinata all'accertamento dell'effettivo incasso da parte della Regione delle somme dovute.

Art. 8.

Insoluto indipendente da cause ascrivibili al soggetto autorizzato alla riscossione


1. Se l'insoluto è dovuto ad una causa imputabile all'istituto bancario, il soggetto autorizzato deve inviare, entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 6, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'istituto bancario, da un suo delegato o dal responsabile di filiale, attestante la causa del problema. Esclusivamente in presenza di detta dichiarazione, prodotta entro il termine e con le modalità sopra indicati, il soggetto autorizzato può regolarizzare la propria posizione versando, mediante bonifico bancario a favore della Regione, entro lo stesso termine, le somme rimosse e non riversate, senza l'applicazione della penale di cui all'art. 5, comma 5.

2. Dell'avvenuta regolarizzazione deve essere data immediata comunicazione alla Regione, mediante la trasmissione, anche a mezzo fax o PEC, di copia del bonifico bancario.

3. La riattivazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica è subordinata alla ricezione della dichiarazione dell'istituto bancario, di cui al comma 1 e all'accertamento dell'effettivo incasso da parte della Regione delle somme dovute.

4. Se l'insoluto è dovuto ad una causa imputabile alla Regione o al tesoriere regionale, il soggetto autorizzato può regolarizzare la propria posizione versando, mediante bonifico bancario a favore della Regione, nei termini e con le modalità indicate dalla struttura regionale competente, le somme rimosse e non riversate, senza l'applicazione della penale di cui all'art. 5, comma 5.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4 e nel rispetto delle condizioni ivi previste, l'insoluto non costituisce violazione rilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1.



Art. 9.

Regolarizzazione spontanea dell'insoluto

1. È ammessa la regolarizzazione spontanea dell'insoluto mediante il pagamento delle somme riscosse e non riversate nei termini previsti, maggiorate della penale del 5%, sempreché il soggetto inadempiente non abbia ricevuto l'intimazione di pagamento da parte della Regione, o sia stato sospeso cautelativamente dal servizio di riscossione ai sensi dell'art. 6, comma 1.

2. L'interessato può procedere alla regolarizzazione spontanea dell'insoluto, mediante bonifico bancario a favore della Regione, previa richiesta alla struttura regionale competente delle modalità con le quali effettuare il pagamento.

3. Dell'avvenuta regolarizzazione deve essere data immediata comunicazione alla Regione con la contestuale trasmissione di copia del bonifico bancario effettuato, anche tramite fax o PEC.

4. In caso di regolarizzazione spontanea, l'insoluto non costituisce violazione rilevante ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 11, comma 1. Resta salva, in caso di reiterato ricorso da parte del riscossore allo strumento della regolarizzazione spontanea, la facoltà della Regione di procedere alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 11, comma 1. La regolarizzazione spontanea dell'insoluto si considera reiterata quando, nell'arco dell'anno solare, supera il numero di due.

Art. 10.

Procedure di recupero delle somme non riversate

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 6, comma 1, la Regione procede all'escussione della garanzia fideiussoria e con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al soggetto inadempiente, all'ente garante nonché ai soggetti contraenti la polizza fideiussoria, provvede alla richiesta di versamento delle somme dovute.

2. La Regione procede alla riscossione coattiva delle somme non coperte dalla garanzia fideiussoria secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 11.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione alla riscossione

1. Qualora nell'arco di tempo dell'anno solare si verifica per due volte l'esito insoluto della procedura di addebito automatico in conto corrente delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica, la Regione sospende il soggetto inadempiente dal servizio di riscossione per un periodo di sei mesi, a decorrere dalla data della sospensione cautelativa dallo stesso servizio ai sensi dell'art. 6, comma 1. Decorso il termine di sei mesi, se il soggetto inadempiente ha provveduto al pagamento dell'insoluto

a seguito dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 6, senza che sia stata attivata la procedura di escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 10, lo stesso soggetto può chiedere alla Regione la riattivazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica, previa stipula di una nuova polizza fideiussoria per un importo almeno pari all'importo garantito dall'ultima polizza.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 10, comma 1, la Regione, con apposito provvedimento adottato dalla struttura regionale competente in materia, revoca l'autorizzazione al servizio di riscossione della tassa automobilistica e ne dà comunicazione alle associazioni di categoria interessate, nel caso di agenzie pratiche auto e delegazioni ACI, alla provincia competente e, nel caso di tabaccai, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nonché al gestore del sistema informatico indicato dal soggetto autorizzato.

3. Decorso un anno dalla data del provvedimento di revoca, o dall'avvenuto accertamento dell'incasso delle somme dovute, successivo al provvedimento di revoca, la Regione, previa presentazione delle istanze di autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, può riattivare gli stessi soggetti al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, secondo quanto previsto dall'art. 4.

4. Nell'ipotesi di rilascio di nuova autorizzazione di cui al comma 3, qualora il soggetto autorizzato commette le violazioni che comportano l'escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 10, la Regione revoca l'autorizzazione al servizio di riscossione e il soggetto inadempiente non può essere più autorizzato alla riscossione della tassa automobilistica.

5. La Regione revoca, altresì, l'autorizzazione al servizio di riscossione della tassa automobilistica nel caso di mancato rinnovo o mancata presentazione della polizza fideiussoria entro due anni decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui agli articoli 2, comma 6, e 3, comma 4.


Art. 12.

Ulteriori cause di sospensione e revoca del servizio di riscossione della tassa automobilistica

1. In presenza di ogni altra circostanza che comporta il venir meno del rapporto di fiducia con il riscossore, la Regione può procedere:

- a) alla sospensione del servizio di riscossione della tassa automobilistica in via cautelativa;
- b) alla revoca dell'autorizzazione del servizio di riscossione;
- c) al diniego di una nuova autorizzazione richiesta del servizio di riscossione della tassa automobilistica.

2. La Regione segnala ogni caso di sospensione cautelativa del servizio di riscossione al gestore del sistema telematico cui appartiene il riscossore, per l'immediata disattivazione del collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.



Art. 13.

Modalità di comunicazione

1. L'intimazione di pagamento di cui all'art. 6 ed altre eventuali comunicazioni, sono inviate al soggetto inadempiente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di svolgimento dell'attività di riscossione della tassa automobilistica o tramite P.E.C.,

2. In caso di intervenuta cessazione dell'attività gli atti sono inviati, tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza del soggetto inadempiente, o tramite P.E.C.

Art. 14.

Disposizioni transitoria e finale

1. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro

efficacia, salvo revoca disposta dalla Regione, in caso di accertamento della mancanza dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11/1999, del decreto ministeriale 16 marzo 1999 nonché del decreto ministeriale 13 settembre 1999.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 3 agosto 2012

POLVERINI

13R00184

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-013) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 3 3 0 *

€ 4,00

